


Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 29 dicembre 1988

**SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI**

**DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00180 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081**

N. 113

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).**

SOMMARIO

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541. — *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).*

Capo I - Disposizioni di carattere finanziario	<i>Pag.</i> 3
Capo II - Disposizioni per i settori dei trasporti e delle comunicazioni.	» 4
Capo III - Disposizioni in materia di previdenza	» 5
Capo IV - Disposizioni diverse.	» 6
Tabella A - Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali	» 7
Tabella B - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di parte corrente	» 27
Tabella C - Indicazione delle voci da includere nel fondo speciale di conto capitale	» 45
Tabella D - Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria	» 57
Tabella E - Stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale	» 73
Tabella F - Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte	» 77
Note	» 81
Lavori preparatori	» 87

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1989).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 1

1. Per l'anno 1989, il limite massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 147.392 miliardi, comprese lire 11.822 miliardi relative a trasferimenti di bilancio sostitutivi di anticipazioni di tesoreria all'INPS. Tenuto conto anche delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1989 - resta fissato, in termini di competenza, in lire 179.191 miliardi per l'anno finanziario 1989.

Art. 2.

1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 per effetto di nuove o maggiori entrate, rispetto alle previsioni iniziali di entrate tributarie per ciascuno di detti anni, è destinato almeno nella misura del settantacinque per cento alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato nell'articolo 1.

2. La percentuale di compensazione stabilita dall'articolo 1, lettera a), del decreto 5 gennaio 1985 del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 del 7 gennaio 1985), agli effetti dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 10 per cento.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernenti agevolazioni tributarie per i trasferimenti a titolo oneroso di immobili ad uso abitativo, sono prorogate fino al 31 dicembre 1991.

4. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, nelle misure indicate nella Tabella A allegata alla presente legge.

5. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1989-1991, restano determinati per l'anno 1989 in lire 30.628 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, e in lire 8.887 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale secondo il dettaglio di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

6. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1989 e triennale 1989-1991, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

7. È fatta salva la possibilità di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 6 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro.

8. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1989, in lire 1.015 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella E allegata alla presente legge.

9. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella F allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.

10. L'autorizzazione di spesa recata, ai fini di quanto disposto dall'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 - relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1990 del personale delle Amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, dell'università, degli enti locali, della ricerca e della sanità - è integrata di lire 2.742 miliardi per l'anno 1989 e di lire 4.570 miliardi a decorrere dal 1990. Tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte nell'apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso.

11. Ai sensi di quanto previsto dal predetto articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, gli enti pubblici non economici provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1989, 1990 ed esercizi successivi le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali.

12. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare nell'anno 1989 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER I SETTORI DEI TRASPORTI E DELLE COMUNICAZIONI

Art. 3.

1. Per l'anno 1989, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private è stabilito in lire 4.828,7 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-*quater* del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51.

2. L'importo di lire 4.828,7 miliardi, di cui al comma 1, è finanziato per lire 531.771.982.000 e per lire 88.614.319.000 mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi di cui agli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151.

3. Per l'anno 1989, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è così determinato:

a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1988, lire 2.360 miliardi;

b) quanto alla lettera c), onere per capitale ed interessi, valutato in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, derivante dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente è autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1989 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attua-

zione del programma poliennale di investimenti, di cui al decreto ministeriale n. 48T-bis del 5 marzo 1987, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280, e successive modificazioni;

c) quanto alla lettera d), sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente, lire 877,8 miliardi.

4. Per l'anno 1989, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente Ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.289 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.

5. Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 39, concernente potenziamento dei servizi postali, l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi previsto dall'articolo 1 della predetta legge, già elevato dalle leggi 27 dicembre 1983, n. 730, 28 febbraio 1986, n. 41, 22 dicembre 1986, n. 910, e 11 marzo 1988, n. 67, a lire 5.246 miliardi, viene elevato a lire 6.351 miliardi.

6. Gli importi già stabiliti per i settori di intervento dall'articolo 2 della citata legge 10 febbraio 1982, n. 39, vengono così stabiliti:

a) da lire 592 miliardi a lire 902 miliardi per il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

b) da lire 218 miliardi a lire 368 miliardi per il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché il potenziamento dei servizi di bancoposta;

c) da lire 931 miliardi a lire 1.356 miliardi per il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

d) da lire 430 miliardi a lire 460 miliardi per la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città, come previsto nei piani regolatori postali;

e) da lire 1.519 miliardi a lire 1.459 miliardi per la costruzione di uffici in sede diversa da quella di capoluogo di provincia;

f) da lire 186 miliardi a lire 311 miliardi per l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

g) da lire 75 miliardi a lire 100 miliardi per il potenziamento e lo sviluppo dell'attività scientifica;

h) da lire 150 miliardi a lire 250 miliardi per il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro. Gli importi degli altri settori d'intervento restano confermati.

7. Ai fondi necessari per il finanziamento della maggiore occorrenza di lire 1.105 miliardi di cui al comma 6, da iscrivere in bilancio in ragione di lire 505 miliardi nell'anno 1990 e di lire 600 miliardi nell'anno 1991, si provvede con operazioni di credito cui si applicano tutte le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 della legge 10 febbraio 1982, n. 39.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA

Art. 4.

1. Il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, è fissato per l'anno 1989 in lire 37.500 miliardi. Le anticipazioni di tesoreria sono autorizzate senza oneri di interessi.

2. Al fine di proseguire nella separazione tra previdenza e assistenza è fissato per l'anno 1989 un contributo straordinario di lire 17.225 miliardi a carico dello Stato a favore per lire 12.886 miliardi del fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 61 miliardi del fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e per lire 4.278 miliardi delle gestioni speciali degli artigiani, degli esercenti attività commerciali,

dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e dei minatori, rispettivamente ripartito per lire 912 miliardi alla gestione degli artigiani, lire 883 miliardi alla gestione speciale degli esercenti attività commerciali, lire 2.480 miliardi alla gestione speciale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri e lire 3 miliardi alla gestione speciale dei minatori, con riassorbimento dei finanziamenti relativi agli oneri derivanti dall'applicazione per le gestioni suddette delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1965. n. 903, e successive modificazioni e integrazioni, rispettivamente per lire 1.511 miliardi, lire 7 miliardi, lire 98 miliardi, lire 95 miliardi, lire 282 miliardi, per complessive lire 1.993 miliardi, del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, per la gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per lire 410 miliardi, nonché del finanziamento di cui

all'articolo 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140, per il fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 3.000 miliardi, per complessive lire 5.403 miliardi.

CAPO IV

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
AMATO, *Ministro del tesoro*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO
IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE
DA LEGGI PLURIENNALI**

TABELLA A

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI**

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
A. MINISTERI					
Legge n. 1774 del 1962 e legge n. 798 del 1981 Consorzio Porto di Genova (Tesoro: cap. 4519)	7.000	7.000	7.000	77.000	2002
Legge n. 822 del 1971 e legge n. 681 del 1979 - Provvidenze Porto di Trieste (Marina Mercantile: cap. 2572)	4.600	4.600	4.600	23.000	1996
Legge n. 231 del 1975 - Finanziamenti a favore delle piccole e medie industrie (Industria: cap. 7541) ..	50.000	(a) 60.000	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito, con modifi- cazioni, nella legge n. 336 del 1976 - Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	90.000	1996
Legge n. 261 del 1976 - Provvidenze zone territorio nazionale colpite varie calamità naturali (Bilan- cio: cap. 7081)	3.000	3.000	3.000	9.500	1996
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, in attuazione legge n. 183 del 1976 e de- creto-legge n. 62 del 1984, convertito, con modi- ficazioni, nella legge n. 212 del 1984 - Credito agevolato al settore industriale:					
Tesoro: cap. 7773	70.000	70.000	(b) 157.000	(c) 510.000	1993
Industria: cap. 7545	(d) 100.000	(e) 100.000	(f) 31.000	—	—
	170.000	170.000	188.000	510.000	
Legge n. 546 del 1977 - Ricostruzione zone terremo- tate del Friuli (Tesoro: cap. 8787)	20.000	20.000	20.000	110.000	1997
Legge n. 675 del 1977 e legge n. 198 del 1985 - Riconversione industriale (Industria: cap. 7546) ..	120.000	150.000	150.000	280.000	1994
Legge n. 146 del 1980 - Disposizioni per la forma- zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):					

(a) Quota relativa all'anno 1980.

(b) Di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

(c) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1979.

(e) Parte della quota dell'anno 1980.

(f) Parte della quota dell'anno 1978.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 34 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 (Industria: cap. 8042)	25.000	(a) 20.000	—	—	—
Legge n. 373 del 1980 - Proroga e rifinanziamento del fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste (Tesoro: cap. 6857)	30.000	30.000	30.000	165.000	1997
Legge n. 416 del 1981 - Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
- Art. 32 Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	5.000	1992
- Art. 34 - Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni Culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	2.000	1992
	14.000	14.000	14.000	7.000	
Decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modifica- zioni, nella legge n. 94 del 1982 - Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti (Tesoro: cap. 7795)	(b) 100.000	(c) 450.000	(d) 320.000	—	—
Legge n. 526 del 1982 - Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia:					
- Art. 11 - Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 7775)	(e) 350.000	(e) 370.000	—	—	—
- Art. 30 - Cassa artigiana (Tesoro: cap. 7743)	150.000	150.000	—	—	—
	500.000	520.000	—	—	
Decreto-legge n. 697 del 1982, convertito, con modifi- cazioni, nella legge n. 887 del 1982 - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di regime fiscale delle manifestazioni sportive e ci- nematografiche e di riordinamento della distribu- zione commerciale (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	(f) 80.000	—	—
Legge n. 828 del 1982 - Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia					

(a) Di cui milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1983 e milioni 10.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984

(b) Di cui milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 50.000 relativi a parte della quota dell'anno 1985

(c) Di cui milioni 200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1984 e milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

(d) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni 250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).

(e) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

(f) Di cui milioni 30.000 quale parte della quota dell'anno 1984.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche:					
- Tesoro: capp. 8787 e 8809	12.500	12.500	12.500	137.500	2002
- Bilancio: cap. 7081	10.000	10.000	15.000	—	—
	22.500	22.500	27.500	137.500	
Legge n. 130 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):					
- Art. 8, primo e secondo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	450.000	(a) 450.000	(a) 69.000	—	—
- Art. 18 e art. 9 della legge n. 193 del 1984 - Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale (Industria: cap. 7546)	250.000	250.000	250.000	1.250.000	1997
- Art. 19, primo comma - Cassa per il credito alle imprese artigiane - Fondo per il concorso nel pagamento degli interessi (Tesoro: cap. 7743)	140.000	—	—	—	—
	840.000	700.000	319.000	1.250.000	
Legge n. 156 del 1983 - Provvidenze in favore della popolazione di Ancona colpita dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: cap. 8797)	2.000	2.000	2.000	22.000	2002
Legge n. 189 del 1983 - Piano decennale per la soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato (Tesoro: cap. 7811)	150.000	150.000	150.000	470.000	1992
Legge n. 651 del 1983 - Disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	(b) 5.200.000	(c) 2.630.000	—	—	—
Legge n. 730 del 1983 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):					
- Art. 18, settimo e ottavo comma - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	200.000	700.000	(d) 200.000	—	—

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

(b) Di cui milioni 1.200.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986 e milioni 4.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

(c) Parte della quota relativa all'anno 1988.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
Decreto-legge n. 159 del 1984, convertito, con modificazioni, nella legge n. 363 del 1984 e art. 11, quattordicesimo comma, della legge n. 887 del 1984 - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania (Presidenza: cap. 7600)	(a) 170.000	(a) 140.000	—	—	—
Legge n. 223 del 1984 - Assunzione a carico dello Stato degli interessi per le obbligazioni EFIM emesse in attuazione della delibera CIPI del 5 maggio 1983 (Tesoro: cap. 7805)	40.000	40.000	—	—	—
Legge n. 428 del 1984 - Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	20.000	1993
Legge n. 456 del 1984 - Programmi di ricerca e sviluppo - AMX EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Difesa: capp. 4011, 4031 e 4051)	(b) 73.000	—	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art. 9, sesto comma - Mediocredito centrale Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	—	465.000	465.000	(c) 465.000	—
- Art. 14, sesto comma - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	80.000	80.000	80.000	—	—
- Art. 14, undicesimo comma - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge n. 517 del 1975 concernente il commercio (Industria: cap. 8042)	50.000	50.000	50.000	250.000	1999
- Art. 14, ultimo comma - Fondo per i finanziamenti agevolati destinati al settore della stampa quotidiana e periodica (Presidenza: cap. 7404)	10.000	10.000	10.000	30.000	1994
	140.000	605.000	605.000	745.000	

Decreto-legge n. 12 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 118 del 1985 - Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa:

(a) Parte della quota relativa ad anni precedenti.

(b) Di cui milioni 25.000 relativi a parte della quota dell'anno 1986.

(c) Quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Tesoro: cap. 7820	(a) 50.000	(a) 100.000	—	—	—
- Lavori Pubblici: cap. 8267	—	(b) 130.000	130.000	—	—
	50.000	230.000	130.000	—	
Legge n. 16 del 1985 - Programma quinquennale di costruzione di nuove sedi di servizio e relative pertinenze per l'Arma dei Carabinieri (Lavori Pubblici: cap. 8412)	—	(c) 300.000	(c) 200.000	—	—
Legge n. 99 del 1985 - Interventi in materia di opere pubbliche (Lavori Pubblici: cap. 8405)	(a) 150.000	—	—	—	—
Legge n. 135 del 1985 - Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (Tesoro: cap. 7760)	(d) 1.000	(e) 2.000	2.000	—	—
Legge n. 197 del 1985 - Rifinanziamento dei provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammmodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabiliti con la legge 8 luglio 1980, n. 336:					
- Interno: cap. 3167	45.000	—	—	—	—
- Lavori Pubblici: cap. 8438	15.000	(f) 15.000	—	—	—
	60.000	15.000	—	—	
Legge n. 284 del 1985 - Programma nazionale di ricerche in Antartide (Presidenza: cap. 7503)	45.000	25.000	32.000	—	—
Legge n. 295 del 1985 - Finanziamento delle linee programmatiche per favorire, nel triennio 1984-1986, il processo di ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica, nel quadro di rilancio della politica marittima nazionale, relativamente al periodo 1985-1988 (Marina Mercantile: capp. 7543, 7545 e 7551)	(g) 50.000	(g) 75.000	—	—	—
Legge n. 335 del 1985 - Ammodernamento e rinnovamento del servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Difesa: cap. 8101)	20.000	—	—	—	—

(a) Parte della quota dell'anno 1986.

(b) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1986, rinviata al 1990

(c) Parte della quota dell'anno 1987.

(d) Prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(e) Di cui milioni 1.000 quale prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale.

(f) Parte della quota dell'anno 1989

(g) Parte della quota relativa ad anni precedenti

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
Legge n. 351 del 1985 - Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis (Partecipazioni Statali: cap. 7561)	120.000	—	—	—	—
Legge n. 449 del 1985 - Interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)	480.000	(a) 40.000	—	—	—
Decreto-legge n. 480 del 1985, convertito, con modificazioni, nella legge n. 662 del 1985 - Interventi urgenti in favore dei cittadini colpiti dalla catastrofe del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme e per la difesa da fenomeni franosi di alcuni centri abitati:					
- Lavori Pubblici: cap. 9071	4.300	—	—	—	—
- Agricoltura: cap. 8229	700	—	—	—	—
	5.000	—	—	—	—
Legge n. 526 del 1985 - Modifica del termine previsto dal penultimo comma dell'articolo 15 della legge 12 agosto 1982, n. 531, e disposizioni in materia di viabilità di grande comunicazione (Tesoro: cap. 7810)	(b) 250.000	(b) 500.000	(b) 250.000	—	—
Legge n. 710 del 1985 - Interventi in favore della produzione industriale (Industria: cap. 7545)	40.000	40.000	40.000	120.000	1994
Legge n. 808 del 1985 - Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico (Industria: capp. 7552 e 7553)	—	(c) 100.000	—	—	—
Legge n. 26 del 1986 - Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia:					
- Tesoro: capp. 6857, 8015 e 8166	75.000	30.000	30.000	120.000	1995
- Industria: cap. 5110	10.000	10.000	10.000	40.000	1995
	85.000	40.000	40.000	160.000	
Legge n. 41 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):					
- Art. 11, comma 6 - Mediocredito centrale - Fondo per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle esportazioni (Tesoro: cap. 7775)	—	170.000	170.000	(c) 510.000	1993

(a) Parte della quota dell'anno 1986.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1987

(c) Quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 11, comma 9 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	30.000	100.000	100.000	(a) 170.000	1992
- Art. 11, comma 12 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	60.000	60.000	(a) 270.000	1995
- Art. 11, comma 15 - Contributi in conto capitale e in conto interessi per la realizzazione dei mercati agro-alimentari (Industria: cap. 8044)	50.000	50.000	50.000	280.000	1997
- Art. 13, comma 1 - Completamento di edifici destinati ad istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)	—	(b) 200.000	(a) 200.000	—	—
- Art. 13, comma 10 - Potenziamento delle infrastrutture delle Capitanerie di porto (Marina Mercantile: cap. 7581)	20.000	—	—	—	—
- Art. 13, comma 13 - Realizzazione di un programma triennale di interventi da parte dell'ANAS nel quadro della politica dei trasporti (Tesoro: cap. 7810)	—	(c) 600.000	(c) 600.000	—	—
- Art. 34, comma 2 - Completamento della linea metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)	95.000	165.000	(a) 70.000	—	—
	225.000	1.345.000	1.250.000	1.230.000	

Legge n. 64 del 1986 e art. 15, comma 52, della legge n. 67 del 1988 - Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (Tesoro: cap. 7759)	620.000	(d) 16.030.675	(e) 24.650.000	22.317.025	1993
Legge n. 730 del 1986 - Disposizioni in materia di calamità naturali (Presidenza: cap. 7600)	188.000	152.000	—	—	—
Legge n. 752 del 1986 - Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura:					
- Art. 3 - Interventi nel settore agricolo e forestale:					
- Tesoro: cap. 7746	50.000	50.000	—	—	—
- Bilancio: capp. 7081 e 7086	1.540.000	(f) 2.200.000	—	—	—
- Art. 4 - Finanziamento delle azioni a carattere					

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte delle quote relative all'anno 1987 (milioni 100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).

(c) Parte della quota dell'anno 1988.

(d) Di cui milioni 5.570.000 relativi a parte della quota dell'anno 1988.

(e) Di cui milioni 3.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1987 e milioni 9.000.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.

(f) Di cui milioni 250.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
orizzontale promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Tesoro: cap. 9008)	1.077.000	(a) 1.300.000	—	—	—
- Art. 5 - Finanziamento degli interventi previsti dai regolamenti comunitari (Tesoro: cap. 8323) ...	525.000	550.000	—	—	—
- Art. 6 - Finanziamento delle azioni nel campo della forestazione produttiva, protettiva e conservativa (Bilancio: cap. 7087)	100.000	100.000	—	—	—
	3.292.000	4.200.000	—	—	—
Legge n. 771 del 1986 - Conservazione e recupero del rione Sassi di Matera (Lavori Pubblici: capp. 9076 e 9177)	30.000	—	—	—	—
Legge n. 831 del 1986 - Disposizioni per la realizzazione di un programma di interventi per l'adeguamento alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di Finanza (Lavori Pubblici: cap. 8422)	—	120.000	130.000	(b) 120.000	—
Legge n. 879 del 1986 - Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità:					
- Art. 1 - Contributi alla regione Friuli-Venezia Giulia per il completamento dell'opera di ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976 (Tesoro: capp. 8786 e 8787)	162.000	262.000	(c) 127.000	205.000	2006
- Art. 2 - Sistemazione del bacino del Tagliamento e di quello dell'Alto Piave (Lavori Pubblici: cap. 7739)	50.000	75.000	70.000	(b) 25.000	—
- Art. 4 - Completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e dei complessi edilizi adibiti al culto, nonché ricostruzione, acquisto o costruzione di edifici da adibire a caserme per la Polizia di Stato e per i Vigili del Fuoco (Lavori Pubblici: capp. 9050 e 9077)	15.000	25.000	26.000	(d) 10.000	—
- Art. 5 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia da destinare al Centro di riferimento oncologico di Aviano (Tesoro: cap. 8796)	1.000	1.000	1.000	7.000	1998

(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989

(b) Quota relativa all'anno 1989.

(c) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota relativa all'anno 1989.

(d) Parte della quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 6 - Completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale (Beni Culturali: capp. 1610, 3048, 3103, 8008 e 8101)	22.000	22.000	21.000	—	—
- Art. 8 - Completamento, ammodernamento e sistemazione delle strade statali (Lavori Pubblici: cap. 7276)	32.000	32.000	31.000	—	—
- Art. 9 - Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di aree attrezzate turistico-commerciali (Tesoro: cap. 8798)	7.000	7.000	6.000	—	—
- Art. 11 - Attuazione dei programmi di edilizia dell'Università di Udine (Pubblica Istruzione: cap. 8553)	17.000	28.000	27.000	(a) 11.000	—
- Art. 23 - Contributo alla regione Marche per il completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni colpiti dal terremoto del 1972 (Tesoro: cap. 8810)	11.000	10.000	—	—	—
- Art. 24 - Contributo alla regione Marche per il completamento del ripristino e della riparazione di opere pubbliche e monumentali (Tesoro: cap. 8799)	20.000	20.000	20.000	—	—
- Art. 25 - Recupero e ripristino funzionale dei complessi ricadenti nell'area archeologica del centro storico e del museo archeologico nazionale di Ancona (Beni Culturali: capp. 8023 e 8108)	10.000	10.000	—	—	—
- Art. 26 - Assegnazione alla regione Marche (Bilancio: cap. 7081)	5.000	5.000	5.000	25.000	1996
- Art. 28 - Esecuzione di opere di ammodernamento e potenziamento del porto di Ancona (Lavori Pubblici: cap. 7509)	15.000	25.000	20.000	(a) 10.000	—
- Art. 29 - Contributo alla regione Marche per il completamento delle opere di risanamento e delle reti tecnologiche dell'acqua e del gas metano delle aree colpite dal movimento franoso del 13 dicembre 1982 (Tesoro: capp. 8791 e 8800)	21.000	5.000	—	—	—
- Art. 30 - Lavori di costruzione del tratto Mucchia-Colfiorito della strada statale n. 77 (Tesoro: cap. 7847)	10.000	—	—	—	—
- Art. 31 - Ricostruzione e completamento delle sedi dell'Università di Ancona (Pubblica Istruzione: cap. 8563)	3.000	8.000	8.000	(a) 5.000	—
- Art. 33 - Realizzazione dell'asse attrezzato previsto dal piano regolatore di Ancona (Tesoro: cap. 8815)	6.000	—	—	—	—
	407.000	535.000	362.000	298.000	

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
Legge n. 896 del 1986 - Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: capp. 4559 e 7910)	10.000	—	—	—	—
Legge n. 910 del 1986 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):					
- Art. 2, comma 6 e art. 13, comma 5, della legge n. 67 del 1988 Programma nazionale per l'alta velocità sulla direttrice Battipaglia-Napoli-Roma-Milano (Tesoro: cap. 7843)	—	2.400.000	3.000.000	(a) 3.500.000	1992
- Art. 3, comma 3 - Rifinanziamento legge n. 517 del 1975, concernente la disciplina del commercio (Industria: cap. 8042)	30.000	30.000	30.000	150.000	1996
- Art. 3, comma 4 - Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (Industria: cap. 7548) ...	200.000	(b) 150.000	(b) 150.000	—	—
- Art. 3, comma 5 - Fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	500.000	—	—	—	—
- Art. 3, comma 6 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro: cap. 7743)	—	70.000	70.000	(c) 210.000	1993
- Art. 6, comma 1 - Prosecuzione degli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 (Bilancio: cap. 7500)	2.500.000	—	(b) 500.000	—	—
Art. 6, comma 2 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge n. 219 del 1981 (Tesoro: cap. 8908)	700.000	(b) 1.050.000	—	—	—
Art. 6, comma 3 e art. 13-bis del decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 - Completamento degli interventi nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968 (Tesoro: cap. 8817)	76.800	—	—	—	—
- Art. 6, comma 6 e art. 17, comma 10, della legge n. 67 del 1988 Rifinanziamento dell'articolo 5, lettera d), della legge n. 80 del 1984, in materia di proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione delle norme in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 (Bilancio: cap. 7089)	5.000	100.000	65.000	(b) 80.000	—
Art. 6, comma 7 Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)	100.000	—	—	—	—

(a) Comprende milioni 1.700.000 relativi all'anno 1989

(b) Parte della quota dell'anno 1989.

(c) Comprende milioni 70.000 relativi all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 7, comma 1 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 798 del 1984:					
- Tesoro: cap. 8812	75.000	—	—	—	—
- Lavori Pubblici: capp. 7011, 7510, 7733, 7734, 7735, 8273, 8649, 8650, 8651, 9421, 9446, 9449 e 9450	225.000	—	—	—	—
- Art. 7, comma 5 - Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 845 del 1980, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza:					
- Lavori Pubblici: capp. 7740 e 9419	20.000	10.000	11.000	—	—
- Agricoltura: cap. 7720	40.000	50.000	49.000	—	—
- Art. 7, comma 6 - Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (Lavori Pubblici: cap. 8404)	400.000	500.000	(a) 500.000	—	—
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (Pubblica Istruzione: cap. 8554)	492.500	(b) 57.500	—	—	—
- Art. 7, comma 10 - Completamento della metropolitana di Napoli (Trasporti: cap. 7277)	100.000	100.000	—	—	—
- Art. 7, comma 12 - Rifinanziamento della legge n. 979 del 1982, recante disposizioni per la difesa del mare (Marina Mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	30.000	—	—	—	—
- Art. 7, comma 14 - Completamento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 960 del 1982, concernente gli accordi di Osimo:					
- Tesoro: cap. 8788	18.000	38.000	—	—	—
- Lavori Pubblici: cap. 9490	32.000	62.000	—	—	—
- Art. 7, comma 15 - Assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario per gli anni 1987-1990 (Tesoro: capp. 7839, 7840, 7841 e 7842)	1.080.000	(c) 2.180.000	(b) 1.000.000	—	—
- Art. 8, comma 8 - Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali (Trasporti: cap. 7296)	400.000	(b) 400.000	—	—	—
- Art. 8, comma 10 - Gestione del sistema di rilevazione dei dati meteorologici via satellite (Difesa: cap. 7233)	1.500	—	—	—	—

(a) Parte delle quote dell'anno 1988 (milioni 400.000) e dell'anno 1989 (milioni 100.000).

(b) Parte della quota dell'anno 1989.

(c) Comprende milioni 200.000 relativi all'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
Art. 8, comma 15 Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (Lavori Pubblici: cap. 7596)	—	(a) 20.000	—	—	—
	7.025.800	7.217.500	5.375.000	3.940.000	
Decreto-legge n. 2 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 e decreto-legge n. 22 del 1988, convertito, con modificazioni, nella legge n. 92 del 1988 - Misure urgenti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico (Turismo: capp. 7541, 7542 e 7544)	35.000	(b) 50.000	50.000	25.000	1996
Decreto-legge n. 8 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 120 del 1987 - Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987 nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità (Presidenza: cap. 7600)	120.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 121 del 1987 Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio (Industria: cap. 8045)	50.000	—	—	—	—
Legge n. 67 del 1987 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria:					
Art. 20 Fondo per il finanziamento agevolato (Presidenza: cap. 7404)	25.000	25.000	25.000	100.000	1995
Art. 21 Mutui agevolati per l'editoria libraria (Beni Culturali: cap. 7551)	4.000	4.000	4.000	16.000	1995
	29.000	29.000	29.000	116.000	
Decreto-legge n. 361 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 441 del 1987 Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti (Ambiente: capp. 7702, 7703 e 7704)	120.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 364 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 445 del 1987 Misure urgenti per il rifinanziamento delle iniziative di risparmio energetico di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, e del programma generale di					

(a) Quota relativa all'anno 1989

(b) Di cui milioni 45 000 quale prima annualità del limite di impegno ventennale, con decorrenza 1989, rinvia al 1990

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 26 novembre 1980, n. 784 (Tesoro: cap. 7802)	280.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 443 del 1987, convertito, con modificazioni, nella legge n. 531 del 1987 - Disposizioni urgenti in materia sanitaria (Sanità: cap. 8222) ..	4.000	4.000	4.000	—	—
Legge n. 545 del 1987 - Disposizioni per il definitivo consolidamento della Rupe di Orvieto e del Colle di Todi:					
- Tesoro: cap. 8774	40.000	40.000	—	—	—
- Beni culturali: capp. 8028 e 8113	20.000	20.000	30.000	30.000	1992
	60.000	60.000	30.000	30.000	
Legge n. 66 del 1988 Programma di interventi per l'adeguamento dei servizi e dei mezzi della Guardia di Finanza per la lotta all'evasione fiscale ed ai traffici marittimi illeciti, nonché disposizioni per il completamento e lo sviluppo del sistema informativo delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle finanze (Finanze: cap. 3136)	75.000	75.000	125.000	500.000	1995
Legge n. 67 del 1988 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):					
- Art. 13, comma 15 - Realizzazione di nuovi approdi e delle infrastrutture necessarie di collegamento per la razionalizzazione del traghettamento dello Stretto di Messina (Trasporti: cap. 7210)	100.000	100.000	—	—	—
- Art. 13, comma 20 - Realizzazione degli impianti fissi, sedi delle attività di interporto (Trasporti: cap. 7306)	25.000	25.000	—	—	—
- Art. 14, comma 1 - Incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 22 agosto 1985, n. 449, concernente interventi di ampliamento e di ammodernamento da attuare nei sistemi aeroportuali di Roma e Milano (Trasporti: cap. 7509)	100.000	600.000	(a) 300.000	—	—
- Art. 15, comma 1 - Aumento del capitale sociale della GEPI Spa:					
- Tesoro: cap. 8018	105.000	105.000	—	—	—
- Partecipazioni Statali: cap. 7562	105.000	105.000	—	—	—
- Art. 15, comma 2 - Attuazione degli interventi di cui al fondo speciale per la ricerca applicata (Tesoro: cap. 8176)	250.000	1.000.000	(a) 250.000	—	—

(a) Parte della quota relativa all'anno 1989

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 15, comma 7 - Aumento limite di impegno per l'anno 1989 di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi (Turismo: cap. 7544)	—	(a) 60.000	60.000	—	—
- Art. 15, comma 8 - Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65 (Turismo: cap. 7542)	5.000	5.000	5.000	25.000	1996
- Art. 15, comma 13 - Realizzazione di un programma per l'installazione nel Mezzogiorno di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità (Partecipazioni Statali: cap. 7548)	30.000	45.000	—	—	—
- Art. 15, comma 16 - Contributi negli interessi sui mutui contratti dalle cooperative agricole e loro consorzi per la costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di impianti di macellazione, lavorazione e commercializzazione delle carni (Agricoltura: cap. 7966)	(b) 20.000	20.000	20.000	—	—
- Art. 15, comma 22 - Aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale (Tesoro: cap. 8022)	100.000	(c) 350.000	—	—	—
- Art. 15, comma 23 - Integrazione del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, concernente la disciplina per il commercio (Industria: cap. 8042)	100.000	100.000	100.000	600.000	1997
- Art. 15, comma 24 - Incremento del fondo di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, per la concessione di contributi in conto capitale per le società promotrici di centri commerciali all'ingrosso (Industria: cap. 8043)	50.000	50.000	—	—	—
- Art. 15, comma 29 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, per la ristrutturazione e razionalizzazione dell'industria navalmecanica (Marina Mercantile: cap. 7552) ...	50.000	185.000	—	—	—
- Art. 15, comma 31 - Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Industria: cap. 7545)	20.000	10.000	—	—	—
- Art. 15, comma 32 - Autorizzazione alla ulteriore spesa per le finalità di cui alla legge 17					

(a) Prima annualità dell'aumento del limite di impegno ventennale di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge n. 65 del 1987 decorrente dal 1989 e rinviato al 1990.

(b) Prima annualità del limite di impegno decennale.

(c) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota dell'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima (Marina Mercantile: cap. 8564)	40.000	70.000	—	—	—
- Art. 15, comma 35 - Autorizzazione di spesa per la concessione dei benefici previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 318, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Industria: cap. 7555)	30.000	—	—	—	—
- Art. 15, comma 39 - Ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 20 della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (Industria: cap. 7910)	20.000	30.000	—	—	—
- Art. 15, comma 42 - Integrazione del fondo di cui all'articolo 3- <i>octies</i> del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1987, n. 121, concernente interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale (Industria: cap. 8045)	50.000	50.000	—	—	—
- Art. 15, comma 43 - Fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 (Tesoro: cap. 7743)	—	120.000	120.000	(a) 480.000	1994
Art. 17, comma 1 - Incremento del fondo previsto dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Bilancio: cap. 7500)	—	3.700.000	(a) 2.000.000	—	—
- Art. 17, comma 3 - Completamento del programma abitativo di cui al Titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Tesoro: cap. 8908)	—	1.500.000	(a) 1.000.000	—	—
- Art. 17, comma 4 - Completamento del programma di acquisto di alloggi e definitivo sgombero degli alloggi monoblocco ubicati negli appositi campi della città di Napoli (Tesoro: cap. 7852)	150.000	—	—	—	—
- Art. 17, comma 5 - Completamento degli interventi per la ricostruzione e riparazione edilizia nelle zone del Belice colpite dal terremoto del 1968:					
- Tesoro: cap. 8817	88.000	88.000	98.000	98.000	1992
- Lavori Pubblici: capp. 8647 e 9051	32.000	62.000	102.000	(b) 132.000	1992
Art. 17, comma 6 - Completamento dell'opera di ricostruzione delle zone della Sicilia occidentale colpite dagli eventi sismici del 1981 (Tesoro: cap. 8778)	20.000	20.000	—	—	—

a) Quota relativa all'anno 1989.

b) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1989.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 17, comma 9 - Completamento degli interventi di adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico (Tesoro: cap. 7823)	50.000	100.000	—	—	—
- Art. 17, comma 12 - Proseguimento degli interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia:					
- Presidenza: cap. 7462	15.000	—	—	—	—
- Tesoro: cap. 9006	—	388.000	(a) 277.000	—	—
- Pubblica Istruzione: cap. 8569	5.000	12.000	(b) 3.000	—	—
- Art. 17, comma 14 - Completamento delle opere di adduzione collegate all'invaso di Ridracoli (Tesoro: cap. 8777)	20.000	10.000	—	—	—
- Art. 17, comma 15 - Completamento degli interventi di preminente interesse nazionale di cui alla legge 10 dicembre 1980, n. 845, concernente la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza (Tesoro: cap. 9007)	—	70.000	70.000	(a) 60.000	—
- Art. 17, comma 20 - Realizzazione di un programma di salvaguardia del litorale e delle restanti zone umide di interesse internazionale dell'area metropolitana di Cagliari (Ambiente: cap. 7301)	50.000	50.000	—	—	—
- Art. 17, comma 24 - Completamento del programma di alloggi di servizio per il personale militare (Difesa: cap. 8001)	31.000	—	—	—	—
- Art. 17, comma 25 - Concessione alle cooperative costituite tra gli appartenenti alle Forze Armate e di Polizia di contributi (Lavori Pubblici: cap. 8264)	(c) 10.000	10.000	10.000	—	—
- Art. 17, comma 26 - Completamento di opere in corso di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali (Lavori Pubblici: cap. 9417)	35.000	35.000	—	—	—
- Art. 17, comma 39 - Esecuzione di opere concernenti gli acquedotti aventi carattere interregionale di competenza del Ministero dei lavori pubblici (Lavori Pubblici: cap. 8882)	10.000	60.000	100.000	100.000	1992
- Art. 17, comma 40 - Realizzazione di un programma organico di difesa idrogeologica e di assetto funzionale del sistema idrico del bacino del Flumendosa (Ambiente: cap. 7405)	50.000	50.000	—	—	—

(a) Quota relativa all'anno 1989.

(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.

(c) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
- Art. 17, comma 43 - Contributo in favore dell'Università degli studi della Calabria per la realizzazione di opere di edilizia universitaria (Pubblica Istruzione: cap. 8568)	25.000	(a) 25.000	—	—	—
- Art. 17, comma 45 - Realizzazione del programma di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli uffici periferici della Marina Mercantile (Marina Mercantile: cap. 7581)	50.000	50.000	—	—	—
- Art. 17, comma 46 - Interventi a tutela dell'ambiente marino di cui alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare (Marina Mercantile: capp. 2554, 2556, 8022, 8023 e 8024)	50.000	50.000	—	—	—
- Art. 22, comma 3 - Concessione in favore delle imprese edilizie, cooperative e relativi consorzi di contributi per interventi di edilizia agevolata (Lavori Pubblici: cap. 8267)	—	(b) 150.000	(c) 300.000	—	—
	1.891.000	9.460.000	4.815.000	1.495.000	

Legge n. 346 del 1988 - Modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, e partecipazione a programmi internazionali e comunitari di ricerca applicata (Presidenza: cap. 7507)

(d) 125.000 (c) 250.000 — —

Legge n. 357 del 1988 - Assegnazione all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di finanziamenti per la ristrutturazione della produzione, per la costruzione della manifattura tabacchi di Lucca e per la corresponsione del premio incentivante di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nonché modificazioni delle leggi 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, 11 luglio 1980, n. 312 e 4 ottobre 1986, n. 657 (Tesoro: cap. 7863)

30.000 45.000 15.000 — —

Legge n. 373 del 1988 - Realizzazione dell'Esposizione internazionale specializzata "Colombo '92" avente come tema "Cristoforo Colombo: La nave e il mare" (Beni Culturali: cap. 8114)

24.000 24.000 100.000 123.000 1992

a) Parte della quota relativa all'anno 1989

b) Prima annualità del limite di impegno venticinquennale.

c) Di cui milioni 150.000 quale prima annualità del limite di impegno venticinquennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991

d) Prima annualità del limite di impegno decennale.

e) Di cui milioni 125.000 quale prima annualità del limite di impegno decennale, con decorrenza 1989, rinviata al 1991

segue: TABELLA A

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991	1992 e successivi	Anno terminale
B. AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME					
<i>Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni</i>					
Legge n. 39 del 1982, art. 34 della legge n. 730 del 1983, art. 10 della legge n. 41 del 1986, art. 2 della legge n. 910 del 1986 e art. 13 della legge n. 67 del 1988 - Autorizzazione alle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico. Disciplina dei colaudi (capp. 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528 e 530)	531.000	57.000	—	—	—
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 529)	200.000	200.000	200.000	600.000	1994
<i>Azienda di Stato per i Servizi Telefonici</i>					
Legge n. 887 del 1984 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985):					
- Art. 8, quattordicesimo comma - Finanziamento degli interventi previsti dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi di telecomunicazioni (cap. 550)	(a) 700.000	(b) 600.000	300.000	900.000	1994

(a) Comprende milioni 300.000 relativi all'anno 1985 e milioni 100.000 relativi all'anno 1986.

(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1986 e milioni 200.000 relativi all'anno 1987.

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
A) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE			
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Riforma del processo amministrativo	100	10.100	16.000
Inquadramento del personale di cui all'articolo 12 della legge n. 730 del 1986	300	300	300
Istituzione della commissione per le pari opportunità tra uomo e donna	1.000	2.000	2.000
Norme dirette a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell'ambito della tutela del diritto di sciopero e istituzione della commissione per le relazioni sindacali nei servizi pubblici	3.000	3.000	3.000
Legge quadro sulle organizzazioni di volontariato	3.100	3.100	3.100
Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ..	4.500	4.500	4.500
Tutela delle minoranze linguistiche	5.000	10.000	10.000
Contributo all'Istituto nazionale di geofisica	10.000	10.000	10.000
Legge quadro di riforma dei servizi sociali	5.000	10.000	10.000
Coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso	15.000	15.000	15.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Reintegro Fondo per la protezione civile	200.000	200.000	200.000
Oneri connessi al funzionamento della Commissione di indagine sulla povertà	700	700	700
Istituzione dell'Agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale	1.000	1.000	1.000
Commissione per l'analisi dell'impatto sociale dei provvedimenti normativi	300	300	300
	249.000	270.000	275.900
MINISTERO DEL TESORO			
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1987	—	580.000	580.000
Oneri connessi con il ripiano dei disavanzi USL per l'anno 1988	—	860.000	860.000
Riordinamento dell'Osservatorio geofisico di Trieste	4.000	4.000	4.000
Liquidazione dell'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) con sede in Roma	11.000	—	—
Oneri finanziari dipendenti dallo scioglimento dell'Ente di previdenza e assistenza per le ostetriche (ENPAO) e disciplina delle ostetriche	12.000	12.000	12.000
Adeguamenti dei trattamenti pensionistici e degli assegni accessori di guerra e dei grandi invalidi per servizio	20.000	30.000	40.000
Fondo di incentivazione personale Ministero del tesoro	70.000	70.000	70.000
Interventi a favore della finanza regionale	501.500	538.600	611.300
Modificazioni al regime delle risorse proprie della CEE	995.000	990.000	990.000
	1.613.500	3.084.600	3.167.300

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DELLE FINANZE			
Adeguamento del regime fiscale delle banche	—	210.000	220.000
Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di Finanza	24.595	30.453	78.237
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3 dell' articolo 32 della legge n. 41 del 1986 (fondo di incentivazione personale Ministero delle finanze)	32.000	32.000	32.000
Esenzione di imposta sugli accantonamenti bancari per rischi verso Paesi in via di sviluppo	200.000	200.000	200.000
Ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria	295.500	391.500	586.600
Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (a)	5.950.000	8.340.000	9.310.000
	6.502.095	9.203.953	10.426.837
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Effetti delle sentenze penali straniere ed esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane	1.060	2.060	2.060
Nuove misure in materia di edilizia penitenziaria (costituzione dell'ufficio tecnico)	1.000	1.000	1.000
Indennità spettante ai custodi, ai testimoni, nonché agli esperti delle sezioni specializzate agrarie e di quelle in materia di tossicodipendenza	2.000	7.000	7.000
Incentivi per il lavoro penitenziario maschile e femminile	5.000	5.000	5.000

(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice pretore onorario. Istituzione del giudice di pace	10.000	25.000	25.000
Delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile e modifica della legge fallimentare	9.000	25.000	25.000
Interventi per i detenuti tossicodipendenti e per la prevenzione e cura dell'AIDS.	15.000	20.000	20.000
Revisione della normativa concernente i custodi di beni sequestrati per misure antimafia. Riforma della giustizia minorile e ristrutturazione dei relativi servizi	10.000	25.000	25.000
Gratuito patrocinio	22.000	40.000	50.000
Aumento degli organici della magistratura e del personale delle cancellerie anche per la costituzione delle procure circondariali, nonché ai fini di reclutamenti straordinari	30.000	120.000	140.000
Riparazione per l'ingiusta detenzione. Riparazione del danno derivante da errore giudiziario	20.000	35.000	50.000
Provvedimenti per il personale civile penitenziario (segretari, coadiutori, ecc.). Organizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione penitenziaria ed istituzione dei centri di prevenzione della devianza e per il reinserimento sociale	30.000	60.000	60.000
Interventi per l'attuazione del nuovo codice di procedura penale	70.000	86.000	86.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Riforma ordinamento agenti di custodia	70.000	100.000	120.000
	295.060	551.060	616.060

**MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero	500	500	500
Fondo sociale per l'emigrazione	5.000	5.000	5.000
Norme concernenti il riordinamento del Ministero degli affari esteri ed il potenziamento del servizio diplomatico consolare	8.400	66.793	97.925
Anagrafe e rilevazione degli italiani all'estero	10.000	10.000	10.000
Promozione della politica culturale all'estero e revisione della legge n. 153 del 1971	10.000	10.000	10.000
Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero	9.700	9.100	8.500
Provvedimenti connessi alla partecipazione italiana ad iniziative di collaborazione internazionale	13.190	10.940	7.940
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali	17.380	18.430	22.430
	74.170	130.763	162.295

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE			
Istituzione di nuove Università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590	—	50.000	50.000
Norme in materia di reclutamento del personale della scuola	6.000	6.000	6.000
Università non statali legalmente riconosciute	70.000	70.000	70.000
Provvedimenti in favore della scuola	100.000	148.500	200.000
	176.000	274.500	326.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Misure di potenziamento delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	50.000	60.000	80.000
Adeguamento delle indennità di accompagnamento dei ciechi assoluti, sordomuti e degli invalidi civili totalmente inabili secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1 della legge recante modifiche e integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra	400.000	400.000	400.000
Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane)	(b) 22.532.300	(b) 23.346.000	(b) 24.181.000
Oneri connessi con la costituzione di nuove province	5.000	5.000	5.000

(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.000 miliardi nel 1989, lire 3.600 miliardi nel 1990, lire 4.000 miliardi nel 1991.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Integrazione delle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 103 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 1988 in materia di prevenzione delle tossicodipendenze	30.000	30.000	30.000
	23.017.300	23.841.000	24.696.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
Modificazioni alla legge sull'equo canone	15.000	15.000	20.000
Esigenze finanziarie dell'Ente autonomo acquedotto pugliese	22.154	22.154	22.154
	37.154	37.154	42.154
MINISTERO DEI TRASPORTI			
Costituzione e funzionamento del CIPET ..	2.000	2.000	2.000
Prepensionamenti di personale dell'Ente Ferrovie dello Stato	300.000	300.000	—
	302.000	302.000	2.000
MINISTERO DELLA DIFESA			
Ammodernamento dei mezzi e infrastrutture delle Forze Armate, ivi compreso il programma di sviluppo del velivolo EFA (European Fighter Aircraft)	65.000	215.000	365.000
Istituzione del Consiglio della Magistratura militare	100	105	105
Modifica del codice penale militare di pace, per l'adeguamento e l'integrazione con l'emanazione del nuovo codice di procedura penale	900	900	900
Aumento del contributo all'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)	7.200	10.000	11.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Riforma della legge sulle servitù militari	40.000	40.000	40.000
Riforma delle leggi sui caduti in servizio, sull'obiezione di coscienza e sulla san- tà militare	55.000	55.000	55.000
	168.200	321.005	472.005
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Aumento delle dotazioni organiche del Corpo Forestale dello Stato	10.000	30.000	40.000
Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (fondo di solidarietà) (c)	90.000	170.000	220.000
	100.000	200.000	260.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Attività di ricerca, studi e consulenza nei settori industriale, energetico e com- merciale	500	500	500
Automazione del Ministero dell'industria	4.000	4.000	4.000
Interventi per la tutela della concorrenza e del mercato	10.000	70.000	60.000
	14.500	74.500	64.500

(c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE			
Revisione delle contribuzioni sociali	—	500.000	1.000.000
Rifinanziamento delle iniziative del Comitato costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e uguaglianza tra i lavoratori e le lavoratrici	2.000	2.000	2.000
Pari opportunità fra uomo e donna	10.000	10.000	10.000
Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno	300.000	800.000	800.000
Norme in materia di trattamento di disoccupazione	800.000	1.046.000	1.036.000
Istituzione del trattamento di minimo vitale	1.000.000	1.500.000	1.500.000
Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio	(e) 6.000.000	(d) (e) 6.300.000	(d) (e) 6.650.000
	8.112.000	10.158.000	10.998.000

(d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima lettera per lire 3.800 miliardi per l'anno 1990 e per lire 4.000 miliardi per l'anno 1991.

(e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, agli accantonamenti negativi contrassegnati dalla medesima lettera per lire 2.406 miliardi per l'anno 1989, per lire 1.970 miliardi per l'anno 1990 e per lire 2.114 miliardi per l'anno 1991.

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO			
Contributi ai consorzi ed alle società consortili che abbiano come scopo sociale esclusivo l'esportazione di prodotti delle imprese consorziate e l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse	25.000	25.000	25.000
Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di prodotti	50.000	50.000	50.000
	75.000	75.000	75.000

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Riordinamento degli organici degli ufficiali del ruolo normale delle Capitaneerie di porto	350	750	975
Potenziamento degli organici dei Sottufficiali, Sottocapi e Comuni della categoria Nocchieri di Porto	6.000	15.000	28.000
Riorganizzazione dell'Amministrazione della marina mercantile	15.000	30.000	30.000
Interventi in favore dei lavoratori portuali	119.000	4.000	4.000
	140.350	49.750	62.975

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DELLA SANITA'			
Avvio di forme di assistenza sanitaria indiretta	4.500	10.000	10.000
Norme per la raccolta, preparazione e distribuzione del sangue e degli emoderivati	20.000	30.000	30.000
Indennità di rischio per i tecnici radiologi	38.000	38.000	38.000
Norme per il riconoscimento dell'assistenza per le prestazioni omeopatiche. Disciplina dell'erboristeria	3.000	5.500	5.500
Iniziative per favorire metodiche di sperimentazione senza impiego di animali	2.000	5.000	5.000
Censimento, controllo e regolamentazione nel campo delle nuove tecnologie riproduttive e nel campo della manipolazione genetica	2.000	2.000	2.000
	69.500	90.500	90.500
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati	75.000	75.000	75.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Contributo all'Associazione "Italia Nostra"	500	500	500
Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei	3.500	3.500	3.500
	4.000	4.000	4.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente	10.000	10.000	10.000
Disciplina della valutazione di impatto ambientale	11.000	11.000	11.000
Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali	25.000	25.000	25.000
Incentivi finalizzati alla riconversione a gas metano dei trasporti pubblici urbani nei centri storici	20.000	20.000	20.000
	66.000	66.000	66.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Misure di sostegno delle associazioni e istituzioni senza scopo di lucro che perseguono finalità di interesse collettivo	—	—	143.400
Somme da corrispondere alle regioni e ad altri enti in dipendenza dei tributi soppressi nonché per l'acquisizione allo Stato del gettito ILOR. Contributi straordinari alle camere di commercio	—	—	791.946
Agevolazioni fiscali a favore della benzina senza piombo	—	20.000	20.000
Modifiche alla legge n. 966 del 1977 in materia di assegno di confine	1.000	1.050	1.050
Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego	5.000	5.000	5.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Provvidenze per la minoranza slovena e per la tutela della cultura della minoranza italiana in Jugoslavia	10.000	12.000	12.000
Interventi per la lotta contro le sostanze stupefacenti e psicotrope	102.000	113.000	120.000
Provvedimenti in favore di portatori di handicaps	20.000	20.000	20.000
Legge quadro sui trapianti	20.000	30.000	30.000
Attribuzione dell'indennità giudiziaria al personale amministrativo delle magistrature speciali	21.000	21.000	21.000
Modifiche alle norme sull'avanzamento dei vice-brigadieri, dei graduati e dei militari dell'Arma dei Carabinieri e dei corrispondenti gradi degli altri Corpi di polizia	54.000	111.000	118.000
Rifinanziamento di interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio, nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo	75.000	—	—
Riforma della dirigenza	85.000	215.000	215.000
Rifinanziamento di progetti per servizi socialmente utili nella città di Napoli	90.000	—	—
Perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati	500.000	1.000.000	1.000.000
	983.000	1.548.050	2.497.396
Totale Tabella B	42.073.829	50.356.835	54.379.922

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
B) ACCANTONAMENTI DI SEGNO NEGATIVO PER RIDUZIONI DI SPESE O INCREMENTO DI ENTRATE			
MINISTERO DELLE FINANZE			
Istituzione della tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita da parte degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto (a)	800.000	800.000	800.000
Disposizioni in materia tributaria per ampliare gli imponibili, contenere le elusioni e consentire gli accertamenti parziali in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (a)	800.000	1.900.000	2.000.000
Semplificazione della contabilità nonché determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto per talune categorie di contribuenti. Delega al Governo per la istituzione di centri abilitati al controllo formale della contabilità da allegare alle dichiarazioni (a)	1.500.000	3.000.000	3.500.000
Gettito derivante dalle disposizioni per la determinazione di coefficienti presuntivi di reddito e per la presentazione di dichiarazioni sostitutive per gli anni dal 1983 al 1988 da parte dei contribuenti che si sono avvalsi del regime di cui al decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985 n. 17 (a) (e)	4.600.000	3.450.000	3.450.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Interventi nel comparto della imposizione indiretta da adottare entro il 31 dicembre 1988 con provvedimenti di immediata efficacia (b)	3.000.000	3.600.000	4.000.000
Quota del gettito derivante dalla riforma dell'imposizione diretta e dall'allargamento della base imponibile (c)	90.000	170.000	220.000
Allineamento graduale delle aliquote IVA a quelle previste nel quadro della armonizzazione CEE (d)	—	3.800.000	4.000.000
	10.790.000	16.720.000	17.970.000

AMMINISTRAZIONI DIVERSE

Maggiori entrate per revisione delle norme in materia di canoni per le concessioni marittime (e)	50.000	50.000	50.000
Riduzione fondo ripiano trasporti pubblici locali (e)	400.000	800.000	1.200.000
Riduzione sovvenzioni società marittime di preminente interesse nazionale (e) ..	100.000	100.000	100.000
Maggiori entrate contributive per parificazione contributi previdenziali del personale del settore pubblico e di quello privato (e)	60.000	145.000	240.000

segue: TABELLA B

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Maggiori entrate per diversa ripartizione proventi Totocalcio (e)	46.000	65.000	84.000
	656.000	1.160.000	1.674.000
Totale accantonamenti di segno negativo	11.446.000	17.880.000	19.644.000
Totale netto Tabella B . . .	30.627.829	32.476.835	34.735.922

- (a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce « Ministero delle finanze - Revisione delle aliquote ed aumento di talune detrazioni ai fin' dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ». Per l'accantonamento « Gettito, ecc. », il collegamento al detto accantonamento di segno positivo viene effettuato per lire 2.850 miliardi per l'anno 1989, per lire 2.640 miliardi per l'anno 1990 e per lire 3.010 miliardi per l'anno 1991.
- (b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: « Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per i comuni e le province (comprese comunità montane) ».
- (c) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: « Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Rifinanziamento della legge 15 ottobre 1981, n. 590 (fondo di solidarietà) ».
- (d) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ».
- (e) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo 11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla voce: « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio ». Per l'accantonamento « Gettito, ecc. » il collegamento al detto accantonamento di segno positivo viene effettuato per lire 1.750 miliardi per l'anno 1989, per lire 810 miliardi per il 1990 e per lire 440 miliardi per il 1991.

TABELLA C

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA C

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL TESORO			
Consorzi di garanzia collettiva fidi	5.000	5.000	5.000
Contributo straordinario alla regione Lazio per la costruzione di un immobile da assegnare all'Istituto per il diritto allo studio in sostituzione delle palazzine ex CIVIS	20.000	20.000	20.000
Anticipazione del nuovo programma decennale di edilizia residenziale pubblica	100.000	350.000	1.000.000
Partecipazione a banche e fondi nazionali ed internazionali	1.013.056	1.087.386	605.295
Fondo di solidarietà nazionale per la Sicilia	1.240.000	1.450.000	1.550.000
Aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526	80.000	80.000	80.000
	2.458.056	2.992.386	3.260.295
MINISTERO DELLE FINANZE			
Ristrutturazione del settore cartaceo della Spa ATI	7.000	13.000	—
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Rifinanziamento "progetti FIO" e quota ammortamento mutui BEI	—	2.090.000	2.220.000
Contributi in favore delle comunità montane	182.000	196.000	210.000
	182.000	2.196.000	2.430.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA			
Trasformazione delle case mandamentali e acquisizione di nuovi istituti penitenziari. Ristrutturazione e ampliamento edifici penitenziari esistenti	10.000	20.000	20.000
Interventi per le strutture necessarie all'attuazione del nuovo codice di procedura penale. Revisione e potenziamento degli uffici di conciliazione e sistemazione negli edifici giudiziari dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori	50.000	130.000	130.000
	60.000	150.000	150.000

**MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Acquisto immobili per Istituti di cultura ed istituzioni scolastiche	600	600	600
Contributo straordinario all'Università di Padova per la ristrutturazione dell'edificio della sede staccata di Bressanone	3.000	—	—
Acquisto immobili per sedi all'estero ed alloggi per il personale	10.000	10.000	10.000
	13.600	10.600	10.600

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Rifinanziamento della legge per l'edilizia scolastica sperimentale	10.000	10.000	10.000
Piano quadriennale per le università	—	40.000	50.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Contributo all'I.N.F.N. per il quinquennio 1989-1993	280.000	320.000	360.000
	290.000	370.000	420.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso statale per mutui contratti dai comuni, province e comunità montane per finalità di investimento	—	660.000	1.320.000
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai progressi maggiori oneri delle indennità di esproprio	100.000	200.000	200.000
Ulteriore finanziamento dell'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in materia di piani di elimina- zione delle barriere architettoniche (rate di ammortamento)	—	12.000	12.000
	100.000	872.000	1.532.000

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ristrutturazione e ampliamento della sede FAO	10.000	10.000	—
Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare, anche attraverso aliena- zione di quello dismesso ed investi- menti da parte di enti pubblici ope- ranti nel settore dell'acquisizione di immobili	10.000	30.000	50.000
Rifinanziamento della legge 6 febbraio 1985, n. 16, per infrastrutture del- l'Arma dei Carabinieri	20.000	20.000	—
Adeguamento antisismico degli edifici in zone ad alto rischio	20.000	60.000	110.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria	87.000	389.500	220.500
	147.000	509.500	380.500
MINISTERO DELLA DIFESA			
Aumento dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 luglio 1984, n. 342, per l'acquisizione di n. 2 navi cisterna	10.000	15.000	5.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE			
Interventi finalizzati al conseguimento di obiettivi in agricoltura biologica	5.000	10.000	10.000
Credito agrario (limite di impegno)	10.000	10.000	10.000
Interventi nel settore delle opere di irrigazione	25.000	190.000	240.000
	40.000	210.000	260.000
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO			
Contributi in favore delle camere di commercio	—	—	427.246
Rifinanziamento della legge n. 370 del 1986, recante interventi in favore delle imprese industriali italiane per investimenti a Malta	10.000	20.000	20.000
Rifinanziamento degli interventi per la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982	30.000	30.000	30.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Rifinanziamento della legge n. 49 del 1985 per il credito alla cooperazione e la salvaguardia dei livelli di occupazione	30.000	70.000	70.000
Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici	40.000	100.000	100.000
Rifinanziamento della legge n. 41 del 1986, articolo 11, comma 16, per la realizzazione di centri commerciali all'ingrosso	40.000	300.000	300.000
Rifinanziamento del Fondo per l'assistenza tecnica al commercio, di cui all'articolo 3 della legge n. 121 del 1987	50.000	50.000	50.000
Politica mineraria	50.000	200.000	250.000
Rifinanziamento del Fondo nazionale per l'artigianato	100.000	150.000	150.000
Rifinanziamento della legge n. 517 del 1975, in materia di credito agevolato al commercio	130.000	225.000	200.000
Incentivi per le piccole e medie imprese, per l'artigianato e ammodernamento delle imprese minori	150.000	675.000	750.000
Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici	250.000	1.150.000	1.250.000
Piano finanziamento ENEA	700.000	925.000	925.000
Rifinanziamento della legge n. 808 del 1985 per interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico	—	80.000	80.000
	1.580.000	3.975.000	4.602.246

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE			
Realizzazione di infrastrutture nell'area portuale di Ravenna e di Ancona	—	20.000	20.000
Modifica alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193 e nuova disciplina sulla navigazione da diporto	2.000	2.000	2.000
Interventi per la difesa del mare	20.000	100.000	150.000
Interventi a favore del cabotaggio	20.000	50.000	50.000
Pesca marittima	20.000	40.000	60.000
Infrastrutture logistiche Capitanerie di porto	30.000	50.000	40.000
Aiuti all'armamento e cabotaggio (agevolazioni fiscali)	50.000	120.000	120.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/ 167)	120.000	220.000	318.000
Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/ 363)	230.000	285.000	65.000
	492.000	887.000	825.000

**MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI**

Interventi degli enti di gestione delle partecipazioni statali per il finanziamento di un programma aggiuntivo di investimenti nel Mezzogiorno e per il conferimento al fondo di dotazione dell'Ente Autonomo Mostra d'Oltremare (EAMO)	50.000	100.000	100.000
---	--------	---------	---------

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Iniziative per la reindustrializzazione delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico	330.000	330.000	—
Concorso dello Stato nel pagamento delle rate di ammortamento delle obbligazioni emesse dagli enti di gestione delle partecipazioni statali	410.000	410.000	410.000
	790.000	840.000	510.000

**MINISTERO DEL
TURISMO E DELLO SPETTACOLO**

Rifinanziamento della legge n. 65 del 1987 per la realizzazione di impianti sportivi (rate di ammortamento mutui)	—	90.000	90.000
Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo	100.000	100.000	100.000
Nuove iniziative turistiche realizzate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano secondo i criteri predisposti dal comitato di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217. Ristrutturazione, informatizzazione ed ammodernamento di strutture turistiche ricettive ed alberghiere, anche in riferimento al turismo giovanile	150.000	200.000	25.000
Realizzazione e ristrutturazione di impianti destinati agli spettacoli musicali, teatrali e cinematografici (rate di ammortamento mutui)	—	25.000	50.000
	250.000	415.000	265.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Interventi per il potenziamento delle attività di restauro, recupero, valorizzazione, catalogazione del patrimonio culturale, nonché per il finanziamento di progetti in attuazione di piani paesistici regionali	200.000	699.000	973.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE			
Rifinanziamento della legge n. 441 del 1987, in materia di smaltimento di rifiuti (onere per ammortamento mutui)	—	—	50.000
Programma di salvaguardia ambientale ivi compreso il risanamento del mare Adriatico. Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali. Progetti per i bacini idrografici interregionali e per il bacino dell'Arno	617.000	1.388.000	1.650.000
	617.000	1.388.000	1.700.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE			
Completamento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane nel bacino del Po (rate ammortamento mutui)	—	6.000	6.000
Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti in riferimento all'intermodalità	—	40.000	45.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto	—	30.000	40.000
Traforo Monte Croce Carnico	—	35.000	30.000
Proseguimento interventi finalizzati alla salvaguardia di Venezia	—	250.000	500.000
Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino	5.000	10.000	10.000
Completamento laboratorio scientifico del Gran Sasso	5.000	15.000	40.000
Contributo per la valorizzazione e l'utilizzazione delle risorse irrigue ad opera dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia	15.000	15.000	15.000
Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici	20.000	20.000	20.000
Costruzione di alloggi e di sedi di servizio per le Forze dell'ordine	20.000	60.000	80.000
Incentivi per lo sviluppo della cooperazione economica internazionale nelle zone del confine orientale	50.000	150.000	150.000
Istituzione del fondo programmazione e progettazione di opere e infrastrutture pubbliche	50.000	50.000	—
Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno	100.000	700.000	1.000.000
Intervento straordinario per la realizzazione in Roma di opere direttamente connesse alla sua condizione di Capitale d'Italia	150.000	250.000	150.000

segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Interventi a favore della regione Sardegna ivi compresi quelli destinati a rea- lizzare la contiguità territoriale	200.000	520.000	520.000
Interventi organici per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle al- tre zone dell'Italia settentrionale col- pite dalle eccezionali avversità atmo- sferiche dei mesi di luglio e agosto 1987	250.000	550.000	550.000
Interventi a favore della regione Calabria	330.000	1.020.000	1.000.000
Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane	455.000	805.000	805.000
	1.650.000	4.526.000	4.961.000
Totale Tabella C . . .	8.886.656	20.068.486	22.284.641

TABELLA D

**STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA
CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA**

TABELLA D

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

(milioni di lire)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI			
Legge 22 giugno 1954, n. 385: Sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valor militare (cap. 1193)	35	36	37
Legge 16 luglio 1974, n. 407, modificata dalla legge 13 aprile 1977, n. 216: Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (cap. 7501)	5.200	5.200	5.200
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 11 - Contributo al CNR (cap. 7141)	900.000	1.050.000	1.100.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 36 - Assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica (cap. 1183)	156.000	162.000	167.000
Legge 8 agosto 1985, n. 440: Istituzione di un assegno vitalizio in favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versano in stato di particolare necessità (cap. 1185)	500	500	500
Legge 30 maggio 1988, n. 186: Istituzione dell'Agenzia Spaziale Italiana (cap. 7506)	—	—	822.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL TESORO			
Legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificata dall'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 181: Contributo corrente e in conto capitale all'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) (capp. 4521 e 7733)	2.787.880	3.148.487	3.197.600
Legge 27 gennaio 1962, n. 7: Provvedimenti straordinari a favore del comune di Napoli (cap. 7739)	5.775	4.550	—
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (cap. 4517)	150.000	175.000	175.000
Decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e legge 4 giugno 1985, n. 281: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (cap. 4505)	37.000	38.000	39.000
Legge 23 dicembre 1975, n. 698: Scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 5926/p.)	70.163	70.163	70.163
Legge 22 dicembre 1977, n. 951: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato: - Art. 8 - Rimborso all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei mutui contratti dall'Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria (cap. 7734/p.)	26.171	26.077	26.237
Legge 22 luglio 1978, n. 385: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (cap. 6682)	240.000	248.400	257.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO.	1989	1990	1991
Legge 5 agosto 1978, n. 462: Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario al personale della scuola, comprese le università (cap. 6683)	6.500	6.700	6.900
Legge 21 dicembre 1978, n. 843: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1979): - Art. 45 - Versamento al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane dell'importo occorrente per il pagamento delle rate dei mutui contratti dalla Società autostrade romane ed abruzzesi (SARA) per la costruzione delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara (cap. 8168)	50.000	56.000	56.000
Legge 26 gennaio 1980, n. 16: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (cap. 4543/p.)	56.000	56.000	56.000
Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - Art. 38 - Somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni (cap. 4432)	451.000	451.000	451.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
<p>Legge 18 novembre 1975, n. 764: Liquidazione dell'ente "Gioventù italiana" (cap. 4585)</p> <p>Legge 24 aprile 1980, n. 146: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</p> <p>- Art. 37 - Occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia (cap. 4585)</p>	—	60.000	60.000
<p>Legge 8 agosto 1980, n. 441: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1980, n. 285, concernente disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali:</p> <p>- Art. 12 - Conferimento al fondo di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (cap. 4585) (Liquidazione enti soppressi)</p>			
<p>Legge 23 luglio 1980, n. 389: Interventi del fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune società autostradali (cap. 7798/p)</p>	226.000	—	—
<p>Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4532/p., 8173 e 9005)</p>	2.534.347	2.747.905	3.416.579
<p>Decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli</p>			

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo saccarifero (cap. 4542)	332.000	332.000	332.000
Legge 12 agosto 1982, n. 531: Piano decennale per la viabilità di grande comunicazione e misure di riassetto del settore autostradale (cap. 7798/p.)	3.000	42.000	58.000
Legge 14 agosto 1982, n. 610: Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (capp. 4531 e 4532/p.)	1.506.000	1.566.000	1.620.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):			
- Art. 18 - Fondo rotativo istituito presso la SACE (cap. 8186)	230.000	230.000	230.000
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 32, comma 1 - Fondo di cui all'articolo 25 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 - Istituto nazionale di biologia della selvaggina (cap. 4546)	2.000	2.000	2.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di parte corrente (cap. 5941)	58.870.000	60.950.000	63.450.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA			
Legge 16 maggio 1970, n. 281: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (art. 9) (cap. 7081/p.)	1.054.000	1.127.000	1.192.000
Legge 19 ottobre 1984, n. 701: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (cap. 1354)	7.500	8.000	8.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a favore dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) (cap. 1353)	8.000	8.000	8.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo sanitario nazionale di conto capitale (cap. 7082)	1.917.000	2.062.000	2.181.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 17, comma 35 - Somme occorrenti per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti (cap. 7510)	150.000	150.000	100.000

**MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI**

Legge 26 ottobre 1962, n. 1612: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze (cap. 4626)	6.000	6.200	6.400
---	-------	-------	-------

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Legge 4 ottobre 1966, n. 794: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino americano (cap. 3117)	4.000	4.100	4.200
Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 3 giugno 1977, n. 322: Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (Fondo di anticipazione per le spese urgenti) (cap. 1685)	5.000	5.000	5.000
Legge 7 novembre 1977, n. 883: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia (cap. 3138)	900	900	900
Legge 31 marzo 1980, n. 140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (cap. 3146)	275	275	275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge 26 febbraio 1987, n. 49: Stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (capp. 4620 e 8301)	719.000	788.000	821.000
Legge 22 dicembre 1982, n. 960: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (capp. 2569 e 2681)	3.120	3.120	3.120
Legge 28 dicembre 1982, n. 948: Norme per l'erogazione di contributi statali agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri (cap. 3177)	7.000	7.000	7.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Legge 11 dicembre 1985, n. 760: Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (cap. 3109)	400	420	430

**MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

Legge 28 giugno 1977, n. 394: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (cap. 4122)	13.000	13.000	13.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria (cap. 8554)	—	550.000	550.000
Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 24, comma 24 - Policlinici universitari (cap. 4127)	—	—	60.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge 15 giugno 1959, n. 451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale della Polizia di Stato" (cap. 2841)	10.000	10.000	10.000
Legge 2 dicembre 1969, n. 968: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" (cap. 3281)	3.000	3.000	3.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
--------------------------------------	------	------	------

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Decreto del Presidente della Repubblica
11 marzo 1968, n. 1090: Norme delegate concernenti il piano regolatore generale degli acquedotti (cap. 8881)

5.000	5.000	5.000
-------	-------	-------

MINISTERO DEI TRASPORTI

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 13, comma 12 - Oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui contratti dalle ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa (cap. 7304)

—	—	260.000
---	---	---------

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263: Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, articolo 17 (Fondo scorta):

- Esercito, Marina ed Aeronautica (cap. 1180)

- Arma dei Carabinieri (cap. 4791)

82.700	85.200	88.100
29.600	30.500	31.500

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE**

Legge 15 ottobre 1981, n. 590: Nuove norme per il fondo di solidarietà nazionale (cap. 7451)

210.000	230.000	230.000
---------	---------	---------

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Legge 8 agosto 1981, n. 423: Aumento del contributo ordinario in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione (cap. 4581)	9.000	9.000	9.000

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Legge 11 marzo 1988, n. 67: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- Art. 16, comma 2 - Organismi di normalizzazione (cap. 3030)	3.500	3.500	3.500
---	-------	-------	-------

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Legge 17 ottobre 1961, n. 1038: Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria (cap. 3578)

11.380	11.380	11.380
--------	--------	--------

Legge 3 giugno 1975, n. 160: Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale (capp. 3591 e 3604)

570.000	570.000	570.000
---------	---------	---------

Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54:

- Art. 12 - Finanziamento delle attività di formazione professionale (capp. 8055 e 8056)	31.000	31.000	31.000
--	--------	--------	--------

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):			
- Art. 8, comma 2 - Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria (cap. 3590)	—	1.200.000	1.200.000

**MINISTERO DEL COMMERCIO
CON L'ESTERO**

Legge 31 maggio 1975, n. 185: Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane (capp. 1606 e 1610)	190.000	195.000	200.000
Legge 22 dicembre 1986, n. 910: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):			
- Art. 3, comma 2 - Concessione di contributi per il sostegno delle esportazioni (cap. 1614)	1.000	1.000	1.000

**MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE**

Legge 6 agosto 1954, n. 721: Momentanee deficienze di fondi delle Capitanerie di porto (cap. 2181)	1.200	1.200	1.200
Legge 17 febbraio 1982, n. 41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima:			
- Art. 9 e decreto-legge 21 settembre 1987, n. 386, art. 7 - Contributo or-			

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
dinario per il funzionamento dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima (cap. 3571)	4.500	4.500	4.500

MINISTERO DELLA SANITÀ

Legge 21 aprile 1977, n. 164: Contributo dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro (cap. 2593)	1.250	1.280	1.300
Legge 11 luglio 1980, n. 312: Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato: - Art. 25, ottavo comma - Compenso particolare al personale dell'Istituto superiore di sanità (cap. 4509)	3.500	3.500	3.500
Legge 22 dicembre 1980, n. 927: Contributo all'Ufficio internazionale delle epizootie, con sede a Parigi (cap. 1226)	180	180	180
Legge 18 marzo 1982, n. 88: Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (cap. 2588)	1.800	1.850	1.900
Legge 28 febbraio 1986, n. 41: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986): - Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema informativo sanitario (cap. 4201 p.).....	50.000	50.000	50.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO			
Legge 14 novembre 1981, n. 648: Contributo all'Ente nazionale italiano per il turismo (cap. 1563)	54.000	55.000	56.000
Legge 30 aprile 1985, n. 163: Nuova disciplina degli interventi a favore dello spettacolo (capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500 e 8532) ...	—	—	882.400
MINISTERO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI			
Legge 27 maggio 1975, n. 190: Norme relative al funzionamento della Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (cap. 1538)	2.800	3.100	3.200
Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805: Assegnazioni per il funzionamento degli Istituti centrali per il catalogo e la documentazione; per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche; per la patologia del libro; per il restauro (capp. 1543, 1544, 2039 e 2042)	5.500	6.000	6.200
Legge 2 aprile 1980, n. 123: Norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali (cap. 1605)	14.000	15.000	16.000
Legge 16 marzo 1987, n. 118: Norme relative alla Scuola archeologica di Atene (cap. 2116)	1.000	1.000	1.000

segue: TABELLA D

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
--------------------------------------	------	------	------

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Legge 8 luglio 1986, n. 349: Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale:

- Art. 7, comma 5: Attuazione degli interventi previsti dai piani di disinquinamento (cap. 7705)	160.000	160.000	160.000
--	---------	---------	---------

TABELLA E

**STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI
NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA
CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE**

TABELLA E

STANZIAMENTI DI SPESA PER IL RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986):	
- Art. 11, comma 10 - Conferimento al Comitato di liquidazione EAGAT (cap. 7543/Partecipazioni)	15.000
Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):	
- Art. 6, comma 7 - Trasporti intermodali nell'area flegrea (cap. 7823/Tesoro)	80.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):	
- Art. 15, comma 6 - Fondo dotazione dell'Ente automa gestione cinema (EAGC) (cap. 7559/Partecipazioni).	20.000
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE (cap. 8033/ Tesoro) .	900.000
In complesso	1.015.000

TABELLA F

**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE
VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI
LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

TABELLA F

**VARIAZIONI DA AFFORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

(milioni di lire)

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
Decreto-legge n. 8 del 1958, convertito dalla legge n. 84 del 1958: Fondo acquisto buoni del Tesoro poliennali (cap. 8324/ Tesoro)	- 50.000	—	—
Legge n. 675 del 1977 Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546/Industria)	- 95.000	—	—
Legge n. 130 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983):			
- Art. 18 - Fondo ristrutturazione e riconversione industriale (cap. 7546/Industria)	- 250.000	—	—
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):			
- Art. 5, comma 5 - Fondo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico spettacolo) (capp. 1192, 2577, 2578, 2579, 8043, 8044, 8045, 8500, 8532/Turismo)	- 100.000	- 100.000	—

segue: TABELLA F

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1989	1990	1991
- Art. 13, comma 12 - Ammortamento mutui ferrovie concesse (cap. 7304/Trasporti)	- 450.000	- 510.000	—
- Art. 17, comma 31 - Fondo investimenti e occupazione (FIO) (cap. 7511/Bilancio) (1)	- 300.000	—	—
- Art. 19, comma 17 - Fondo per iniziative antidoping (cap. 2548 /Sanità) (2)	- 3.000	- 3.000	- 3.000
In complesso . . .	- 1.248.000	- 613.000	- 3.000

(1) Conseguentemente le finalizzazioni di lire 900 miliardi, di lire 200 miliardi, di lire 350 miliardi, di lire 150 miliardi e di lire 390 miliardi, di cui al successivo comma 32, restano stabilite, rispettivamente, in lire 765 miliardi, in lire 170 miliardi, in lire 296 miliardi, in lire 128 miliardi ed in lire 331 miliardi.

(2) Soppressione definitiva dell'autorizzazione di spesa.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, comma 1:

Il testo dell'art. 11 della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio), quale sostituito dall'art. 5 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11 (Legge finanziaria). — 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'art. 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, né può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:

a) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

b) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscriverne nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscriverne, ai sensi dell'art. 11-bis, [v. nota all'art. 2, comma 5], nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento».

Si trascrive il comma 2 dell'art. 3 della stessa legge, richiamato nell'articolo soprariportato, come sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge n. 362/1988:

«2. Nel documento di programmazione economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e motivata degli andamenti reali e degli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti documenti di programmazione economico-finanziaria e della evoluzione economico-finanziaria internazionale in particolare nella Comunità europea, sono indicati:

a) i parametri economici essenziali utilizzati per identificare l'evoluzione dei flussi del settore pubblico allargato a «politiche invariate», intendendosi con tale termine l'invarianza della legislazione che fissa i diritti dei beneficiari delle prestazioni e il livello dei servizi da assicurare alla collettività e, per la parte discrezionale, la costanza dei comportamenti tenuti in passato dalle amministrazioni;

b) gli obiettivi macroeconomici ed in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione;

c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in termini di rapporto al prodotto interno lordo, del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno del settore pubblico allargato, al netto e al lordo degli interessi, e del debito del settore statale e del settore pubblico allargato per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo, di disavanzo corrente del settore statale e del settore pubblico allargato, al lordo e al getto degli interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative cause;

e) le conseguenti regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza dello Stato e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi nel settore pubblico allargato per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale;

f) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di intervento in rapporto all'andamento tendenziale».

Nota all'art. 1, comma 9:

Il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 (Legge-quadro sul pubblico impiego), richiamato nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato, è il seguente:

«Art. 15 (Copertura finanziaria). — Nella indicazione delle ipotesi circa gli andamenti dell'economia che precede il bilancio pluriennale dello Stato, di cui all'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono delineate le compatibilità generali di tutti gli impegni di spesa da destinare al pubblico impiego.

In particolare nel bilancio pluriennale viene indicata la spesa destinata alla contrattazione collettiva per il triennio, determinando la quota relativa a ciascuno degli anni considerati.

L'onere derivante dalla contrattazione collettiva sarà determinato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, nel quadro delle indicazioni del comma precedente.

Il Governo, in relazione alla contrattazione collettiva, non può assumere impegni di spesa superiori allo stanziamento determinato ai sensi del comma precedente se non previa espressa autorizzazione del Parlamento che, con legge, modifica la disposizione della legge finanziaria di cui al comma precedente, nel rispetto delle norme della copertura finanziaria determinata dall'art. 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

All'onere derivante dall'applicazione delle norme concernenti il personale statale si provvede mediante corrispondente riduzione di un apposito fondo, che sarà iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, la cui misura sarà annualmente determinata con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo medesimo.

Analogamente provvederanno per i propri bilanci le regioni, le provincie ed i comuni nonché gli enti pubblici non economici cui si applica la presente legge».

Si trascrive il testo dell'intero art. 81 della Costituzione, richiamato anch'esso nell'art. 11 della legge n. 468/1978 soprariportato:

«Art. 81. — Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per i periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte».

Note all'art. 2, comma 2:

— L'art. 1, lettera a) del D.M. 5 gennaio 1985 determina la percentuale di compensazione prevista dal primo comma dell'art. 34 del D.P.R. n. 633/1972 (di cui si dirà qui appresso), relativamente agli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e suina, e al latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (in detto decreto era stabilita la percentuale del 14%).

— Si trascrive il primo comma dell'art. 34 (Regime speciale per i produttori agricoli) del D.P.R. n. 633/1972, riguardante l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto:

«Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell'art. 19 è forfettizzata in misura pari all'importo risultante dall'applicazione, all'ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile e l'imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell'art. 2135 del codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e di altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, poiché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori».

Nota all'art. 2, comma 3:

Il testo dei primi due commi dell'art. 5-bis del D.L. n. 708/1986, (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative) aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«1. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e quelle di cui al comma 9-bis dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 1987. L'aliquota del 2 per cento ai fini dell'imposta di registro di cui ai commi 1 e 9-bis del predetto articolo è elevata al 4 per cento.

2. Tale beneficio viene esteso ai cittadini italiani emigrati all'estero che acquistino la prima casa sul territorio italiano».

Il testo dei commi da 1 a 5 e del comma 9-bis dell'art. 2 del D.L. n. 12/1985, richiamati nel comma 1 soprariportato, è il seguente:

«1. Fino al 31 dicembre 1985, i trasferimenti a titolo oneroso, effettuati nei confronti di persone fisiche da soggetti che non agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, di fabbricati o porzioni di fabbricati destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, sono soggetti all'imposta di registro del due per cento ed alle imposte fisse ipotecarie e catastali, a condizione che l'immobile acquistato sia ubicato nel comune ove l'acquirente ha la propria residenza o, se diverso, in quello in cui svolge la propria attività o, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello nel quale ha sede l'impresa da cui dipende e che nell'atto di acquisto il compratore dichiara, a pena di decadenza, di non possedere altro fabbricato o porzioni di fabbricato destinati ad abitazione nel comune ove è situato l'immobile acquistato, di volerlo adibire a propria abitazione e di non aver già usufruito delle agevolazioni previste dal presente comma. In caso di dichiarazione mendace sono dovute le imposte nella misura ordinaria nonché una soprattassa del trenta per cento delle imposte stesse. Le disposizioni del presente comma si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data.

2. Fino al 31 dicembre 1985, sono soggetti all'aliquota del due per cento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, indipendentemente dalla data della loro costruzione, effettuate, alle condizioni previste dal comma 1, da soggetti diversi dalle imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero di cooperative e loro consorzi aventi i requisiti indicati all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, costituite da persone fisiche per la costruzione o l'acquisto di immobili da destinare ad uso di abitazione.

3. Sono soggette alla stessa aliquota del due per cento della imposta sul valore aggiunto le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato destinati ad uso di abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui al citato decreto ministeriale 2 agosto 1969, costruiti anteriormente al 18 luglio 1949, effettuate, nei termini ed alle condizioni previste nel comma 1, da imprese costruttrici nei confronti di persone fisiche, ovvero delle cooperative e loro consorzi di cui al precedente comma.

4. In caso di dichiarazione mendace l'ufficio del registro presso cui sono stati registrati gli atti di cessione di cui ai commi 2 e 3 deve recuperare nei confronti degli acquirenti una penalità pari alla differenza fra l'aliquota del diciotto per cento dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del trenta per cento.

5. Per gli incrementi di valore conseguenti alle cessioni e ai trasferimenti effettuati ai sensi dei commi precedenti, l'imposta di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al cinquanta per cento indipendentemente dalla data di costruzione dei fabbricati o delle porzioni di fabbricati.

(Omissis).

9-bis. Qualora gli enti e le imprese indicati nel primo e nel secondo comma dell'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, intendano trasferire, alle condizioni e con i tempi ivi indicati, entro il termine del 31 dicembre 1985, immobili locati, devono comunicare il prezzo e le altre condizioni di vendita al locatario che può esercitare il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione».

Il termine del 31 dicembre 1985 era stato già in precedenza prorogato al 31 dicembre 1986 dall'art. 37 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Legge finanziaria 1986), poi al 31 dicembre 1987 del predetto art. 5-bis del D.L. n. 708/1986 e infine al 31 dicembre 1988 dall'art. 5 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).

Nota all'art. 2, comma 5:

Il testo dell'art. 11-bis della legge n. 468/1978 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 1), aggiunto dall'art. 6 della legge n. 362/1988, è il seguente:

«Art. 11-bis (Fondi speciali). — 1. La legge finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale ed in particolare di quelli correlati al perseguimento degli obiettivi del documento di programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i singoli provvedimenti legislativi che motivano lo stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o di nuovi capitoli, può avvenire solo dopo la pubblicazione dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.

2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono collegati, mediante apposizione della medesima lettera alfabetica, ad uno o più accantonamenti di segno positivo o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori entrate da essi previsti per ciascuno degli anni considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei fondi di cui al comma 1.

3. Gli accantonamenti di segno negativo possono essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti progetti di legge siano stati presentati alle Camere.

4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste nelle relative tabelle per la copertura finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi riguardino spese di primo intervento per fronteggiare calamità naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria.

5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente e, se non corrispondono a progetti di legge già approvati da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3, lettera h), dell'art. 11 [v. nota all'art. 1, comma 1], la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo il termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza

dell'anno successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b), dell'art. 11 [v. nota all'art. 1, comma 1].

Il secondo comma dell'art. 77 della Costituzione (soprarrichiamato) prevede che: «Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni».

Nota all'art. 2, comma 7:

Il testo dell'art. 7 della legge n. 468/1978 (per il titolo si veda la nota all'art. 1, comma 1) è il seguente:

«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine) — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso;

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio».

Nota all'art. 2, commi 8 e 9.

Per il testo dell'intero art. 11 della legge n. 468/1978 si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 2, comma 10:

— Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 1, comma 1.

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) prevede che: «Ai fini di quanto disposto dall'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la spesa per gli anni 1989 e 1990, relativa ai rinnovi contrattuali per il triennio 1988-1991 del personale delle amministrazioni statali, compreso quello delle aziende autonome, resta determinata rispettivamente in lire 600 miliardi e in lire 1.000 miliardi; tali somme, comprensive delle disponibilità occorrenti per l'adeguamento delle retribuzioni del personale militare e dei Corpi di polizia, sono iscritte in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio relative alla ripartizione del fondo stesso».

Nota all'art. 2, comma 11:

Per il testo dell'art. 15 della legge n. 93/1983 si veda la nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 3, comma 1:

Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali. Istituzione del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio e per gli investimenti nel settore), come modificato dall'art. 27-*quater* del decreto-legge n. 786/1981, è il seguente:

«Art. 9. — È istituito, a partire dall'esercizio finanziario 1982, presso il Ministero dei trasporti un Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private che esercitano i servizi di cui al primo comma dell'art. 1.

Il fondo viene dotato per il 1982 di un importo pari a quello corrisposto a qualsiasi titolo per l'anno 1981 dalle regioni, dalle province e dai comuni, direttamente o indirettamente, in favore delle aziende di cui al primo comma e per le finalità ivi considerate.

Per il 1983 e per gli anni successivi la variazione del fondo sarà determinata, con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, anche in relazione all'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi nell'anno precedente e risultante nella relazione generale della situazione economica del Paese.

A partire dall'anno 1982 le erogazioni spettanti a ciascuna regione ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono ridotte di un importo pari a quello che ogni singola regione ha corrisposto agli effetti del secondo comma.

Agli effetti di quanto previsto dal secondo comma, gli enti locali dovranno evidenziare i loro interventi finanziari nella certificazione da produrre al Ministero dell'interno ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria).

Le regioni comunicheranno al Ministero dei trasporti, entro il 31 ottobre 1981, l'importo degli stanziamenti previsti nei bilanci di previsione dell'anno finanziario 1981 per le finalità di cui al primo comma.

Il Ministero dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e d'intesa con la commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilisce i criteri di ripartizione del fondo tra le regioni, comprese quelle a statuto speciale, sulla base della dimensione dei servizi effettuati e delle caratteristiche del territorio su cui i servizi stessi si svolgono, nonché del progressivo conseguimento delle condizioni economiche di bilancio delle aziende come previsto dall'art. 6. Il Ministro dei trasporti provvede altresì alla effettiva corresponsione del fondo così ripartito alle regioni.

Le regioni a loro volta assegnano i rispettivi finanziamenti agli enti o alle aziende di trasporto con riferimento a quanto disposto dall'art. 6.

Sarà sentito, altresì, il parere della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sui programmi annuali di attuazione dei piani di risanamento tecnico-economico delle ferrovie in concessione previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297. Il parere sarà vincolante sulla utilizzazione dei capitoli di bilancio relativi agli interventi a favore delle ferrovie in concessione per le quali, ai sensi della stessa legge, sia intervenuta la delega alle regioni di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Note all'art. 3, comma 2:

— Il testo degli articoli 8 e 9 della legge n. 281/1970 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario) è il seguente:

«Art. 8 (Partecipazione al gettito di imposte erariali). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito un fondo il cui ammontare è commisurato al gettito annuale dei seguenti tributi erariali nelle quote sotto indicate:

a) il 15 per cento dell'imposta di fabbricazione sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi;

b) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione e dei diritti erariali sugli spiriti;

c) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sulla birra;

d) il 75 per cento delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, maltosio e analoghe materie zuccherine;

e) il 75 per cento dell'imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas resi liquidi con la compressione;

f) il 25 per cento dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi.

Le quote suindicate sono commisurate all'ammontare complessivo dei versamenti in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluisce alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello di devoluzione, al netto di rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno.

Sono riservati allo Stato i proventi derivanti da maggiorazioni di aliquote o altre modificazioni dei tributi di cui sopra, che siano disposte successivamente alla entrata in vigore della presente legge, quando siano destinati per legge alla copertura di nuove o maggiori spese a carico del bilancio statale.

La percentuale di gettito complessivo del tributo, attribuibile alle modificazioni e maggiorazioni di aliquote previste dal precedente comma, è determinata con la legge di bilancio.

Il fondo comune è ripartito fra le regioni a statuto ordinario con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con quello per le finanze nel modo seguente:

A) per i sei decimi, in proporzione diretta alla popolazione residente in ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

B) per un decimo in proporzione diretta alla superficie di ciascuna regione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica relativi al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione;

C) per i tre decimi, fra le regioni in base ai seguenti requisiti:

a) tasso di emigrazione al di fuori del territorio regionale, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica;

b) grado di disoccupazione, relativo al penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dal numero degli iscritti nelle liste di collocamento appartenenti alla prima e seconda classe, secondo i dati ufficiali rilevati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) carico *pro capite* dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo posta in riscossione mediante ruoli nel penultimo anno antecedente a quello della devoluzione, quale risulta dai dati ufficiali pubblicati dal Ministero delle finanze. Con l'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione della riforma tributaria, il carico *pro capite* sarà riferito ad altra imposta corrispondente.

La determinazione delle somme spettanti alle regioni sui tre decimi del fondo è fatta in ragione diretta della popolazione residente, quale risulta dai dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica, relativa al penultimo anno antecedente a quello della ripartizione, nonché in base alla somma dei punteggi assegnati a ciascun requisito nella tabella annessa alla presente legge.

Al pagamento delle somme spettanti alle regioni, il Ministero del tesoro provvede bimestralmente con mandati diretti intestati a ciascuna regione.

Con successiva legge, da emanarsi non appena l'Istituto centrale di statistica abbia elaborato e pubblicato i dati relativi alla distribuzione regionale del reddito nazionale e comunque non oltre due anni, saranno riveduti i criteri di ripartizione del fondo comune di cui alla lettera C) del quinto comma del presente articolo, osservando il principio di una perequazione in ragione inversamente proporzionale al reddito medio *pro capite* di ciascuna regione.

Art. 9 (Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo). — Nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica è istituito un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, il cui ammontare è determinato per ogni quinquennio dalla legge di approvazione del programma economico nazionale e per la quota annuale dalla legge di bilancio.

Tale fondo è assegnato alle regioni secondo le indicazioni del programma economico nazionale sulla base dei criteri che saranno annualmente determinati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e con particolare riguardo alle esigenze di sviluppo del Mezzogiorno.

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 151/1981 è riportato nella nota all'art. 3, comma 1.

Note all'art. 3, comma 3:

— Il testo delle lettere *b)*, *c)* e *d)* del quarto comma dell'art. 17 della legge n. 210/1985 (Istituzione dell'ente «Ferrovie dello Stato»), è il seguente:

«All'attivo del bilancio aziendale affluiscono il gettito tariffario, le altre entrate eventuali nonché gli apporti statali relativi alle seguenti voci:

(Omissis).

b) contributi ed aiuti, ai sensi del regolamento CEE n. 1107/1970, e successive modificazioni, riguardanti la ricerca e lo sviluppo del settore ferroviario, nonché i costi per manutenzione, funzionamento e rinnovo ed altri oneri di infrastruttura successivi alla data di cui all'ultimo comma dell'art. 26;

c) contributi finanziari diretti, ai sensi della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, per la realizzazione di nuovi investimenti e relative scorte nonché per gli oneri di mancato rinnovo, per la parte non coperta dagli utili netti dell'ente e dai mezzi ricavati dalla contrazione di mutui e dalla emissione di obbligazioni, da definire, con appositi programmi predisposti dall'ente distintamente per nuovi investimenti e rinnovi, nell'ambito del piano nazionale dei trasporti;

d) eventuali sovvenzioni straordinarie, in conformità della decisione del Consiglio CEE n. 327/1975, ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione, cui vanno informati anche i piani di recupero di produttività aziendale».

— Il n. 3) dell'art. 3 della predetta legge n. 210/1985 dispone che spetti al Ministro dei trasporti di approvare, di concerto con il Ministro del tesoro, i bilanci, i programmi di attività annuali e poliennali deliberati dal consiglio di amministrazione dell'ente.

— Il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 280/1969 (Copertura del disavanzo della gestione 1968 dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato), è il seguente:

«Art. 3. — Le obbligazioni da emettersi in forza dell'art. 1 della presente legge sono parificate ad ogni effetto alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti.

Le obbligazioni medesime sono ammesse di diritto alla quotazione ufficiale delle borse valori, sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e la previdenza, nonché gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Art. 4. — In attesa di poter procedere all'emissione delle obbligazioni di cui all'art. 1 della presente legge, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro, a ricorrere ad aperture di credito bancario, da estinguersi con il ricavo delle obbligazioni suddette».

Nota all'art. 3, comma 4:

L'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 210/1985 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 3), prevede che: «Fino a quando non sarà disciplinato l'assetto generale del trattamento previdenziale e pensionistico dei lavoratori dipendenti, rimane fermo il trattamento in atto all'entrata in vigore della presente legge, trasferendosi a carico dell'ente «Ferrovie dello Stato» l'onere finanziario finora gravante sullo Stato, salvo le compensazioni dovute in forza dei regolamenti comunitari».

Nota all'art. 3, comma 5:

— Il testo dell'art. 1 e dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 39/1982 (Autorizzazione alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a proseguire nella realizzazione dei programmi di potenziamento e di riassetto dei servizi e di costruzione di alloggi di servizio per il personale postelegrafonico Disciplina dei collaudi), è il seguente:

«Art. 1 (*Interventi straordinari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni*). — Fermo restando quanto disposto dalla legge 23 gennaio 1974, n. 15, e della legge 7 giugno 1975, n. 227, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a dare attuazione ad un programma di interventi straordinari concernente opere e forniture per l'importo complessivo di lire 2.750 miliardi da eseguirsi negli anni dal 1982 al 1987».

«Art. 4, ultimo comma. — Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni darà comunicazione al Parlamento ogni anno, in allegato al bilancio di previsione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dello stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre dell'anno precedente nonché della valutazione, ripartita per annualità, delle maggiori occorrenze eventualmente necessarie per il completamento delle opere e delle forniture previste. Gli stanziamenti per tali maggiori occorrenze verranno disposti annualmente con la legge finanziaria di cui all'ultimo comma del precedente art. 3».

— Con la legge n. 730/1983 è stata approvata la legge finanziaria 1984. L'art. 34, quinto comma, di detta legge eleva lo stanziamento a lire 3.531 miliardi.

— Con la legge n. 41/1986 è stata approvata la legge finanziaria 1986. L'art. 10, comma 3, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 4.579 miliardi.

— Con la legge n. 910/1986 è stata approvata la legge finanziaria 1987. L'art. 2, comma 8, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.189 miliardi.

— Con la legge n. 67/1988 è stata approvata la legge finanziaria 1988. L'art. 13, comma 7, della predetta legge eleva lo stanziamento a lire 5.246 miliardi.

Nota all'art. 3 comma 6:

I settori di intervento di cui all'art. 2 della legge n. 39/1982, ai quali è destinato l'importo di cui all'art. 1 della legge stessa (si veda nelle note all'art. 3, comma 5), sono:

a) il completamento degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi;

b) il completamento dell'automazione dei servizi amministrativo-contabili, nonché per il potenziamento dei servizi di bancoposta;

c) il completamento e l'integrazione della rete telex e trasmissione dati;

d) il rinnovamento e potenziamento dei centri radio gestiti dall'Amministrazione postelegrafonica;

e) il completamento degli edifici destinati a sede degli impianti di meccanizzazione della rete del movimento delle corrispondenze e dei pacchi, nonché per la costruzione di edifici per i servizi operativi e del movimento postale;

f) la costruzione e l'acquisto di edifici destinati agli uffici di settore e di quartiere nelle grandi città come previsto nei piani regolatori postali;

g) la costruzione e l'acquisto di immobili da destinare ad alloggi di servizio da assegnare in locazione semplice ai dipendenti dell'Amministrazione postelegrafonica;

h) la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire a sede di uffici locali non ubicati in capoluogo di provincia, sulla base delle proposte dei comitati tecnico-amministrativi, previsti dall'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325;

i) l'acquisto dei mezzi operativi occorrenti per il potenziamento dei trasporti postali urbani ed interurbani su strada in gestione diretta, nonché delle relative infrastrutture;

l) il potenziamento, e lo sviluppo dell'attività scientifica;

m) il risanamento delle sedi e degli impianti di uffici e stabilimenti postali non idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Gli importi originari indicati nell'art. 2 sono stati elevati in precedenza prima dall'art. 34 della legge n. 730/1983, poi dall'art. 10, comma 4, della legge n. 41/1986, quindi dall'art. 2, comma 9, della legge n. 910/1986 e infine dall'art. 13, comma 8, della legge n. 67/1988.

Nota all'art. 3, comma 7:

Il testo degli articoli 5 e 6 della legge n. 39/1982 (per il titolo si veda nelle note all'art. 3, comma 5) è il seguente:

«Art. 5 (*Finanziamenti*). — Ai fini del finanziamento della spesa per le opere e le forniture di cui al precedente art. 2, si provvederà con anticipazione della Cassa depositi e prestiti sui fondi dei conti correnti postali, di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822, fino all'ammontare di lire 2.750 miliardi da somministrarsi secondo gli importi stabiliti dal precedente art. 3. In alternativa anche parziale alle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è autorizzata a contrarre mutui a medio e lungo termine, in lire o in valuta, con istituti di credito. I predetti mutui potranno essere contratti anche con istituti di credito esteri.

I mutui previsti dal precedente comma saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipulare tra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e gli enti mutuanti con l'intervento del Ministro del tesoro e da approvarsi con decreto del Ministro stesso.

Con lo stesso decreto, nel caso di mutui in valuta, è concessa la garanzia per i rischi di cambio rispetto a quello vigente al momento della stipula o della erogazione dei mutui.

Qualora alla chiusura dell'esercizio finanziario non siano state perfezionate le operazioni di credito di cui al precedente comma, l'importo corrispondente alla parte rimasta da finanziare viene iscritto in bilancio fra i residui attivi. La stessa facoltà deve intendersi riconosciuta all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dalla locuzione «è autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni» di cui all'art. 3 della legge 7 giugno 1975, n. 227.

L'ammortamento delle singole anticipazioni della Cassa depositi e prestiti è effettuato in non più di 35 anni al tasso del 3,70 per cento annuo.

Le rate di ammortamento, per capitale ed interessi, delle anticipazioni e dei mutui sono iscritte, con distinta imputazione, nel bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e specificatamente vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e degli enti mutuanti. L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di avvalersi delle disposizioni del presente articolo per la realizzazione dei programmi previsti dalla legge 7 giugno 1975, n. 227, relativamente alla parte dei programmi stessi non ancora finanziata.

Art. 6 (*Ammortamenti*). — Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sarà iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983».

Note all'art. 4, comma 2:

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1965 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 1. — I titolari di pensioni delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e loro familiari, disciplinate rispettivamente dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dalla legge 3 gennaio 1960, n. 5, dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto ad una pensione nella misura di lire 12.000 mensili a carico del Fondo sociale di cui al successivo art. 2, a decorrere dal 1° gennaio 1965.

La pensione di cui sopra è maggiorata di un'aliquota pari ad un dodicesimo del suo ammontare annuo da corrispondersi con la rata di dicembre».

L'art. 1 della legge n. 153/1969 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) con riferimento all'articolo soprariportato prevede che: «A decorrere dal 1° gennaio 1976 lo Stato assume a suo completo carico l'onere della pensione sociale di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e di quella istituita con l'art. 26 della presente legge».

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 160/1975 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) è il seguente:

«Art. 20. (*Apporto dello Stato per la gestione previdenziale per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri*). — Annualmente, con la legge di bilancio, è determinato l'intervento dello Stato a favore della gestione per l'assicurazione invalidità, vecchiaia ed i superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, destinato, per un importo pari al doppio del gettito del contributo addizionale di cui all'art. 17, agli oneri delle operazioni finanziarie previste dall'art. 18, e, per l'eventuale differenza, al ripianamento del disavanzo della gestione alla quale va devoluta.

L'intervento dello Stato, di cui al precedente comma, non potrà essere inferiore, a decorrere dal 1977, all'ammontare del contributo stabilito per il 1976 dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114».

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale) è il seguente:

«Art. 11 (*Copertura finanziaria*). — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.162 miliardi per l'anno 1985, in lire 2.973 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 4.244 miliardi per l'anno 1987, si provvede, per il 1985, quanto a lire 2.000 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per «Riforma del sistema pensionistico, perequazione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati, integrazione dei trattamenti minimi e delle pensioni sociali dei soggetti senza altra fonte di reddito», e quanto a lire 162 miliardi con le maggiori entrate IRPEF per l'anno finanziario medesimo; quanto a lire 2.700 miliardi per l'anno 1986 e 3.800 miliardi per l'anno 1987, mediante riduzione delle proiezioni risultanti per i detti anni al suddetto accantonamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini del bilancio triennale 1985-1987 e quanto a lire 273 miliardi per il 1986 e lire 444 miliardi per il 1987 con le maggiori entrate IRPEF che saranno conseguite nei rispettivi esercizi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3196):

Presentato dal Ministro del tesoro (AMATO) il 30 settembre 1988.

Assegnato alla V commissione (Bilancio e tesoro) in sede referente, il 7 ottobre 1988, con pareri delle commissioni, I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla V commissione l'11, 13, 18, 19, 20, 29, 30 e 31 ottobre 1988.

Relazione scritta annunciata il 7 novembre 1988 (atto n. 3196/A - relatore on. NONNE).

Esaminato in aula il 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22 novembre 1988, e approvato il 23 novembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1442):

Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede referente, il 30 novembre 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 5ª commissione il 1º, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dicembre 1988.

Relazione scritta annunciata il 13 dicembre 1988 (atto n. 1442/A - relatore sen. ABIS e sen. FORTE).

Esaminato in aula il 13, 14, 15, 16 dicembre 1988 e approvato il 19 dicembre 1988.

88G0608

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652453) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

